# SENATO DELLA REPUBBLICA

- XVI LEGISLATURA *-*

Doc. CLV n. 4

# RELAZIONE

# SULL'ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

(Anno 2010)

(Articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)

Comunicata alla Presidenza l'8 ottobre 2010

# INDICE

# PARTE PRIMA

# L'ATTIVITÀ CONSILIARE

Considerazioni generali	Pag.	5
Capitolo Primo		
1. L'attività delle Commissioni		
a) Prima Commissione: Status dei magistrati tributari – Revisioni piante organiche – Flussi	<b>»</b>	25
b) Seconda Commissione: Studi e Documentazione	<b>»</b>	28
c) Terza Commissione: Programmazione Coordinamento Formazione e Aggiornamento professionale	<b>»</b>	31
d) Quarta Commissione: Concorsi	<b>»</b>	36
e) Quinta Commissione: Incompatibilità	<b>»</b>	44
f) Sesta Commissione: Procedimenti disciplinari e di decadenza	<b>»</b>	50
g) Settima Commissione: Contenzioso	<b>»</b>	56
h) Ottava Commissione: Compensi dei giudici tributari	<b>»</b>	58
i) Nona Commissione: Amministrazione e Contabilità – Bilancio – Ufficio Economato	<b>»</b>	59
j) Decima Commissione: Archivio	<b>»</b>	61
k) Undicesima Commissione: Rapporti con il Parlamento	<b>»</b>	62
l) Dodicesima Commissione: Rapporti con la Stampa.	<b>»</b>	64
m) Tredicesima Commissione: Informatizzazione del processo tributario	<b>»</b>	70
Capitolo Secondo		
La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria	<b>»</b>	72

# PARTE SECONDA

# LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

a)	L'attività giurisdizionale delle Commissioni	Pag.	78
b)	Criticità concernenti le strutture materiali delle Commis-		
	sioni Tributarie		98

### **PARTE PRIMA**

### Considerazioni generali

La presente relazione, pur dovendo riguardare l'andamento della giustizia tributaria per l'anno 2010, non può ignorare che nel corso del presente anno sono intervenuti ripetuti interventi legislativi che hanno interessato aspetti rilevanti di tutto il sistema giustizia tributaria, e cioè sia la giurisdizione e sia la magistratura tributaria. In considerazione di tali eventi, questo Consiglio ha ritenuto di far precedere la relazione sullo stato della giustizia tributaria nel 2010 da una elencazione della predetta normativa e dalle conseguenze che, a suo parere, la stessa potrebbe avere sul sistema.

Prima, però, di affrontare tali temi, questo Consiglio non può non evidenziare, e denunciare, che gli interventi normativi *de quibus*, i quali hanno inciso profondamente sull'assetto della giustizia tributaria, e i cui effetti si faranno sentire ancor di più nel futuro, sono stati predisposti senza il minimo coinvolgimento di questo organo di autogoverno. Ciò, oltre che costituire una palese violazione di quelle che sono le prerogative e competenze del Consiglio, può comportare, come è avvenuto (si pensi alla disciplina delle incompatibilità) che la normativa predisposta rischi addirittura di paralizzare, invece che rendere più efficiente, il sistema giudiziario tributario.

Gli interventi normativi cui si è fatto cenno hanno riguardato sia l'aspetto ordinamentale che quello processuale della giustizia tributaria. In particolare, il legislatore, con le Leggi n. 111 del 15 luglio 2011 (di conversione, con modifiche, del DL 6 luglio 2011 n. 98), n. 148 del 14 settembre 2011 (di conversione del DL 13 agosto 2011 n.138) e n. 183 del 12 novembre 2011 è intervenuto:

- 1) sulla programmazione del lavoro degli uffici giudiziari tributari;
- 2) sull'assetto della magistratura tributaria;
- 3) sul Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- 4) sul processo telematico;
- 5) sulle norme organizzative

## **(1)**

# Programmazione del lavoro degli uffici giudiziari tributari.

L'art. 37 del DL n. 98/2011 dispone che 1. I capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti... tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina: a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso; b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa. 2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. ... 3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti... tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett.b. 4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art.16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli degli ordini degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole... del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al DPR 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso

di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

Con queste norme, il legislatore ha voluto prevedere una programmazione vera e propria, anche ai fini di una sua verifica, dell'attività giurisdizionale tributaria, prevedendo la redazione di un "piano di lavoro" per ogni anno giudiziario e la verifica della sua attuazione. Tale previsione potrebbe, però, contribuire al miglioramento dell' efficienza del sistema giudiziario e alla celere definizione delle controversie (come recita la rubrica dell'articolo in questione) solo in presenza di altre imprescindibili condizioni: in primis, un adeguamento delle piante organiche delle CC.TT., un potenziamento delle strutture e del personale amministrativo delle Commissioni Tributarie e un aumento dei compensi dei magistrati tributari. In un contesto, infatti, in cui nelle CC.TT. il numero dei giudici tributari assegnati risulta inadeguato rispetto al contenzioso presente, in cui il personale amministrativo, per oggettive carenze di organico, non riesce a "lavorare" che un numero limitato di fascicoli, anche l'ausilio di giovani praticanti o dottorandi sarebbe del tutto inutile, attesa l'impossibilità di aumentare il numero delle cause da trattare. A ciò si aggiunga il fatto che, essendo l'attività del magistrato tributario remunerata in modo poco più che simbolico, buona parte dei giudici tributari non sarebbe disponibile ad un aumento del proprio impegno, avendo essi la necessità di procurarsi un reddito dignitoso dalle le loro altre attività professionali. Di qui, dunque, la necessità primaria di un adeguamento delle strutture e del personale amministrativo (cosa certamente non realizzabile con il distacco di personale delle Forze Armate, per come previsto dal comma 7 dell'art. 39 dello stesso DL n. 98/2011) e di un adeguamento dei compensi. Solo in questo caso, la programmazione annuale e l'inserimento di nuovi collaboratori del magistrato potranno seriamente contribuire allo smaltimento dell'arretrato e alla celerità dei giudizi. Nella direzione di un reperimento delle risorse necessarie all'aumento dei compensi dei magistrati tributari potrebbe andare la istituzione del contributo unificato nel processo tributario avvenuta sempre con l'art. 37 della Legge n. 111/2011 (all'art. 13, del dpr n. 115/2002, dopo il comma 6- ter, è aggiunto il seguente: 6 quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti alle Commissioni

tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi ...) sempreché lo stesso sia effettivamente destinato a tal fine. La previsione, infatti, che il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6,7,e 8 (derivante, cioè, dalla corresponsione del contributo unificato) è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria, sembra attribuire una certa genericità alla destinazione di tali somme le quali, prima di essere indirizzate a tali fini dovranno subire una ulteriore decurtazione. Dispone, infatti, il comma 11 dell'articolo 37 del DL n. 98/2011 che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un terzo di tale quota è destinato, a livello nazionale, a spese di giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché degli Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la riassegnazione prevista dal comma 10 è effettuata al netto delle risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle modalità previste dalla disciplina di comparto, del personale amministrativo... e del cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti ... in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo compenso... Come se non bastasse il successivo comma 12 dispone che Ai fini del comma 11, il Ministero della Giustizia e gli organo di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze,... entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in numero ridotto di almeno il

dieci per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui al comma 11 è altresì subordinato, in caso di pronunzia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento. Infine, il comma 13 prevede che ... gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.

**(2)** 

## Assetto della magistratura tributaria.

- Gli interventi su tale punto hanno riguardato:
- 2a) le modalità di reclutamento dei nuovi giudici tributari;
- 2b) il sistema delle incompatibilità;
- 2c) la soppressione dell'obbligo di residenza per i giudici tributari;
- 2d) l'istituto del trasferimento dei giudici tributari

(2a)

## Modalità di reclutamento dei nuovi giudici tributari

L'art. 39 del DL n. 98/2011, al riguardo, ha disposto che al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il consiglio di presidenza provvede a indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell'art.9 del DLGS 31 dicembre 1992 n.545, senza previo espletamento della procedura di cui all'art. 11, comma 4 del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del DLGS 31/12/1992 n.545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni. La legge di conversione n. 111/2011, art. 39, ha disposto che le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate. A seguito di detta norma, con la quale il legislatore ha voluto riservare ai magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili i concorsi per la copertura di 960 posti di

giudice tributario provinciale e regionale, questo Consiglio ha, preliminarmente provveduto a prendere atto del bando di concorso interno, pubblicato immediatamente prima dell'approvazione della Legge n. 111/2011 e poi ad emanare il bando pubblicato sulla G.U. del 16/08/2011. Con il successivo intervento di cui all'art. 4, comma 39 della legge 12 novembre 2011, n. 183 il legislatore ha statuito che Tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni. All'esito di tali procedure, la magistratura tributaria sarà composta in misura prevalente da componenti provenienti dalle altre magistrature, con una contrazione della componente proveniente dal mondo delle professioni. A ciò si aggiunga il fatto che la stessa Legge n. 111/2011, sempre l'art. 39, ha previsto l'inserimento all'art. 9 del DLGS n. 545/92, dopo il comma 2, del comma 2 bis il quale prevede che per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello stato a riposo. Tale stato di cose induce ad alcune immediate riflessioni. La presenza di giudici tributari provenienti da altre magistrature non potrà che rafforzare l'esigenza, più volte rappresentata da questo Consiglio, di pervenire, in ossequio al dettato costituzionale, ad un assetto della magistratura tributaria che ne garantisca la piena indipendenza, come già avvenuto per le magistrature consorelle. Con la riduzione dei giudici tributari provenienti dal mondo delle professioni, però, vi è il fondato pericolo che si possa ridurre tutto quel bagaglio di conoscenze tecniche (si pensi, solo per dirne una, alla materia dei bilanci) che finora hanno rappresentato uno dei punti di forza della giustizia tributaria e che hanno fatto sì che, nell'ambito dei relativi processi, solo in rarissimi casi si facesse ricorso alle consulenze tecniche d'ufficio, con notevole abbreviamento dei tempi processuali. Inoltre, provenendo buona parte dei magistrati ordinari da uffici già soffocati da notevole arretrato, gli stessi saranno tenuti ad un sforzo lavorativo straordinario, atteso che la nuova disposizione di cui all'art. 37 del DL n. 98/2011, richiede loro già un impegno notevole negli uffici di provenienza.

# (2b ) Il sistema delle incompatibilità

Su tale materia una prima modifica è stata operata con la Legge n. 111/2011, la quale, intervenendo sull'art. 8 del DLGS n. 545/92:

- Ha sostituito il testo della lett. i) del primo comma, il cui nuovo testo recita: coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;
- Ha soppresso la lett. m) del primo comma (che riguardava la c.d. incompatibilità parentale), inserendo una lett. m bis), che prevede(va) l'incompatibilità per coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi ruoli e il personale dipendente individuati nell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni;
- Ha inserito dopo il comma 1, il comma 1 bis il quale prevede che non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del primo comma nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti;
- Ha previsto che all'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nelle norme appena citate provvede il consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
- Ha aggiunto al testo del secondo comma dell'art. 8, dopo la parola coniugi la parola conviventi, cosicché il nuovo testo di detto comma risulta essere il seguente: non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado. La Legge n. 148/2011, di conversione del DL 13 agosto 2011 n. 138, è nuovamente intervenuta sull'art.8, prevedendo:

- L'aggiunta, in fine alla lettera m bis) delle parole ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i); a seguito di tale modifica il testo della suddetta lettera m bis) risulta essere il seguente: coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi ruoli e il personale dipendente individuati nell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i);
- La sostituzione al comma 1 bis delle parole parenti fino al terzo grado con le parole fino al secondo grado; il testo di tale comma è divenuto, perciò, non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del primo comma nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti.

Tali interventi normativi vanno nella giusta direzione del rafforzamento dell'esercizio sereno ed imparziale della funzione giurisdizionale del giudice tributario; sarebbe stato, però, opportuno che, a fronte di tali interventi, il legislatore avesse definito l'attività di consulenza tributaria di cui alla citata lett.i) del primo comma dell'art.8 e avesse provveduto ad una limitazione territoriale di tale causa di incompatibilità, così come previsto per la incompatibilità parentale di cui alla successiva lett. m bis) dello stesso articolo.

La eccessiva genericità del concetto di "consulenza tributaria", infatti, per come dimostrato dalla copiosa giurisprudenza amministrativa al riguardo, continuerà a creare incertezza sulle attività consentite e sulle attività vietate al giudice tributario, aumentando da un lato l'ambito di interpretazione della giurisprudenza e dall'altro l'incertezza dei magistrati tributari. Né può sostenersi che l'attività di consulenza tributaria possa essere limitata alla detenzione delle scritture contabili (detenzione, intesa, naturalmente, nel senso di concreto intervento sul contenuto di esse da parte del soggetto detentore e non nel senso di mera detenzione materiale) o di redazione dei bilanci, non consentendo tale conclusione la lettera della legge, la quale parla di esercizio di consulenza tributaria, di detenzione delle scritture contabili e di redazione di bilanci. Sul punto, perciò, sarebbe auspicabile un ulteriore intervento legislativo

che facesse chiarezza su una materia tanto delicata. Attesa tale genericità e, dunque, generalità del concetto di consulenza tributaria, sarebbe stato opportuno che il legislatore avesse limitato ad un determinato ambito territoriale tale causa di incompatibilità, anche in considerazione dell'ulteriore fatto che la funzione di giudice tributario, soprattutto in considerazione dei compensi per essa previsti, è svolta contestualmente ad altre attività, soprattutto professionali. Orbene, una regionalizzazione della c.d. incompatibilità diretta, magari con la stessa estensione prevista per quella c.d. parentale, da un lato garantirebbe la serenità e imparzialità dello svolgimento della funzione, attesa anche l'applicazione al giudice tributario delle norme sull'astensione obbligatoria di cui all'art. 51 del CPC, ed in particolare del n.1, comma 1 di detto articolo, dall'altra consentirebbe ai magistrati tributari il parziale svolgimento dell'attività professionale, indispensabile, allo stato, ai fini del conseguimento di un reddito dignitoso.

# (2c) Soppressione dell'obbligo di residenza dei giudici tributari

L'art.4, comma 40 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha, infatti, abrogato la lett. f) comma 1 dell'art.7 del Dlgs n. 545/92 (norma che prevedeva tra i requisiti generali per la nomina a giudice tributario l'avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria). La stessa norma ha aggiunto, ad abundatiam, che il componente di commissione tributaria non è soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio e ribadisce che, comunque, restano ferme le incompatibilità previste dall'art.8 dello stesso DLGS n. 545/92.

# (2d) Istituto del trasferimento e procedure di interpello

Con l'art. 4 comma 40 della Legge n. 183/2011, il legislatore ha previsto che i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. L'introduzione di tale norma pone diversi interrogativi, quali quello se il trasferimento dei giudici tributari riguardi

solo lo spostamento territoriale del magistrato ovvero possa essere utilizzato anche per il cambio di funzione di quest'ultimo.

# (3) Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Tale intervento suscita più di una perplessità non solo, come già detto, perché operato senza la previa consultazione di quest'ultimo, ma anche perché esso sembra andare nel senso di un depotenziamento dell'autonomia ed indipendenza di detto organo. Analizzandole rapidamente:

- l'art. 39, comma 2 lett. e) dello stesso DL n. 98/2011 ha soppresso le parole "sull'andamento dei servizi di segreteria", all'art. 15, comma 1 del DLGS n. 545, per cui il testo attuale del suddetto articolo risulta essere "Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti.".

La norma appena citata, nel suo testo originario, aveva cercato di risolvere la difficile convivenza, a livello giuridico, tra i giudici tributari e il personale amministrativo. Era naturale che solo un ottimale coordinamento delle attività dei primi e dei secondi avrebbe potuto garantire, come è avvenuto nella maggior parte delle commissioni tributarie, il buon andamento della giustizia tributaria.

Tale coordinamento poteva e doveva svolgersi, atteso il ruolo servente del personale amministrativo nei confronti della funzione giurisdizionale, da parte del soggetto investito della maggiore responsabilità nell'ambito della funzione giurisdizionale e cioè del Presidente della Commissione, provinciale e regionale.

Di qui la previsione da parte del legislatore di un potere di vigilanza sui servizi di segreteria da parte di detti soggetti. L'aver eliminato, con la soppressione dell'inciso in esame e con l'aggiunta dell'aggettivo giurisdizionale dopo le parole esercita la vigilanza del secondo periodo di detto articolo, tale potere di vigilanza, forse nel tentativo di separare apparati che non sono separabili, attesa la identica funzionalizzazione delle rispettive attività, invece di rappresentare un passo avanti nella direzione dell'efficiente ed efficace svolgimento della funzione giurisdizionale sembra essere un passo indietro, vista la sua direzione verso una netta separazione delle attività amministrative e di quelle giurisdizionali connesse alla funzione. Né tale necessità di coordinamento può ritenersi mantenuta dalla introduzione, sempre nel primo comma dell'art. 15 citato della norma che dispone che Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria

commissione, attesa la farraginosità della procedura e la poca efficacia della stessa (si pensi solo alla necessità di immediata riallocazione dei funzionari, la quale imporrebbe di intervenire immediatamente, piuttosto che attendere una relazione del presidente della commissione al MEF, un esame da parte di questo della situazione, magari con richiesta di un'altra relazione al direttore della segreteria per giungere, finalmente, alla emanazione delle necessarie disposizioni;

- l'art. 39, comma 2, lett. f), ha sostituito il comma 2 bis) dell'art. 17 del DLGS n. 545/92, il quale prevedeva che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria eleggesse nel suo seno il presidente e due vicepresidenti, il cui nuovo testo dispone che Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento. Tale norma, oltre a limitare fortemente il potere di scelta di questo organo di autogoverno, comporterà che il potere di rappresentanza esterna di esso e di coordinamento dei lavori sarà affidata ad un soggetto completamente estraneo alle esperienze e alle problematiche della giustizia tributaria;
- l'art. 39, comma 2 lett. g), numero 1, ha sostituito la lett. m) dell'art. 24 del DLGS n. 545/92 il quale nel suo vecchio testo prevedeva che il CPGT esprimesse il proprio parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie la cui nuova formulazione dispone che il CPGT esprime parere sul decreto di cui all'art. 13 (e cioè sul decreto con il quale il Ministro delle Finanze determina il compenso fisso mensile e il compenso aggiuntivo spettanti ai giudici tributari). Tale modifica comporta che, mentre prima il parere del CPGT doveva essere richiesto prima della predisposizione del decreto da parte del Ministro, ora tale parere può essere richiesto dopo tale predisposizione;
- l'art. 39, comma 2 lett. g) numero 2), ha modificato il comma 2 dell'art. 24 del DLGS n. 545/92, il cui testo risulta essere il seguente: Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti. Anche in questo caso, l'aggiunta al vecchio testo della norma in esame delle parole dell'attività giurisdizionale e nei confronti del personale giudicante, con la chiara finalità di limitare i poteri di questo Consiglio, non sembrano andare, per le ragioni già dette, nella direzione di un rafforzamento dell'efficienza del sistema giustizia tributaria;
- l'art. 39, comma 2, lett.g), n. 5), dispone che i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai

sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Anche questa norma, in contrasto con la giurisprudenza consolidata sul punto, anche alla luce di una normativa piuttosto chiara, suscita più di una perplessità;

- l'art. 39, comma 2, lett.g), n. 6), afferma che I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992. Il testo, poco chiaro, di questa norma sembra dire che ai giudici tributari che svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di Vice Presidente di sezione spettano i compensi fisso e variabile come determinati con decreto del Ministro dell'Economia. Allo stato, dunque, tale disposizione, sembra ripetere quanto già previsto da altre norme, a meno che non abbia voluto dire che al giudice che rivesta anche la funzione di Presidente di sezione o di Vice presidente di sezione vanno liquidati solo i compensi fissi e variabili previsti dal DM di cui all'art.13 per i giudici.

# (4) Processo telematico

Utili appaiono le norme su questa materia, consentendo, dette norme un'accelerazione dell'attuazione dell'importante traguardo del processo tributario telematico. Infatti:

- l'art. 2, comma 35 ter, lett.b) della Legge n. 111/2011, ha disposto modifiche all'art. 18 del DLGS n. 546/92, il cui nuovo testo risulta essere nelle parti modificate: ...b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale <u>e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;</u> ... 4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscal <u>e all'indirizzo di posta elettronica certificata,</u> o non è sottoscritta a norma del comma precedente;
- l'art. 39, comma 8, lettera a) numero 2), del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, ha introdotto, dopo il comma 1 dell'art. 16 del DLGS n. 546/1992, il comma 1-bis, il quale recita: Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo;

- l' art. 37 della Legge n. 111/2011, comma 2, lett. q), e le modifiche apportate dall'allegato alla Legge n. 148/2011, che ha introdotto il comma 3 bis all'art. 13 del DPR n. 115/2002, il quale dispone che Ove il difensore non indichi... il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 16, comma 1 bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, ovvero la parte ometta di indicare il codice fiscale... per il processo tributario nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà;
- -1'art.2, comma 35 quater, lett.c) del DL n. 138/2011, introdotto dalla Legge di conversione n. 148/2011, il quale ha modificato l'art. 22 comma 1 del DLGS n. 546/1992, il cui testo risulta essere: il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

# (5) Modifiche al processo tributario

Oltre agli interventi, appena citati, altri, di notevole rilevanza, sono stati operati nel 2010 e nel corrente anno. In particolare, quest'anno:

- con l'art. 39, comma 9 della Legge n. 111/2011 è stato introdotto il nuovo art.17 bis del DLGS n. 546/92 che recita — 1.Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48. 2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di

cui al comma 5 dell'articolo 12. 4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis. 5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. 6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili. 7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili. 9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione».

#### Nel 2010:

- con l'art. 3 del DL 25 marzo 2010 n.40, convertito con legge 22 maggio 2010 n.73:
- è stato modificato l'art. 38, comma 2 del DLGS n. 546/92 il cui nuovo testo recita: 2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'art.16 depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale, o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento, nella segreteria, che ne

rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio. Tale norma, con l'allargamento dei mezzi di notifica della sentenza, realizzato attraverso l'equiparazione con i mezzi di notifica del ricorso, costituisce un indubbio snellimento delle procedure e agevola il compito della parte che ha interesse alla rapida notifica della sentenza;

- è stato modificato l'art.48, comma 3, del DLGS n. 546/93, il secondo periodo del quale risulta così formulato: Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme superano euro 51.643,69 previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi...;
- è stato previsto che le disposizioni di cui all'art. 68 del DLGS 31 dicembre 1992 n.546, relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si rendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale;
- è stato disposto che le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalita': a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale e' riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attivita' delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi e' motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;
- è stato introdotto il cd "avviso di accertamento immediatamente esecutivo", di competenza dell'Agenzia delle Entrate, per le imposte sui redditi, l'IVA e l'IRAP, ed i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

- Con l'art. 38 del DL 31 maggio 2010, n.78 è stato modificato l'art. 47 del DLGS n. 546/92, il quale nelle parti modificate risultava così riformulato: 1.il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione per un periodo massimo di centocinquanta giorni dell'esecuzione dell'atto stesso... 7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado \_e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. La Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ha eliminato le parole per un periodo massimo di centocinquanta giorni e e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione , mentre l'art. 7 del DL 13 maggio 2011, n. 70 ha aggiunto il comma 5 bis il quale recita: l'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Le ultime due disposizioni porteranno ad un notevole aumento delle istanze cautelari con la necessità per le commissioni tributarie provinciali di doverle decidere entro 180 giorni. E', perciò, necessario che anche tali procedimenti e le relative decisioni siano retribuiti per non ridurre ad un'attività quasi gratuita la funzione di giudice tributario.

Passando all'esame dell'andamento della giustizia tributaria nell'anno 2010, questo Consiglio vuole preliminarmente sottolineare l'attività da esso svolta, anche in detto anno, per il perseguimento di una maggiore e più consapevole conoscenza da parte degli utenti del servizio giustizia tributaria, dell'ordinamento e dei meccanismi di essa, oltre alle iniziative finalizzate al miglioramento della preparazione e della professionalità dei magistrati tributari: e ciò, nonostante le ulteriori riduzioni di bilancio e la conseguente diminuzione dei trasferimenti finanziari da parte dello Stato.

Al riguardo, ci si limita a citare solo le iniziative più importanti, quali la Giornata Celebrativa dell'Anno Giudiziario Tributario, tenutasi presso la prestigiosa Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione, l'organizzazione di numerosi corsi gratuiti di formazione e aggiornamento professionale decentrati, l'approvazione di una nuova e più articolata dichiarazione annuale di "compatibilità" dei giudici tributari, l'istituzione di un Ufficio Ispettivo, l'approvazione di un sistema di assegnazione tramite sorteggio dei fascicoli alle sezioni delle CC.TT.. Il tutto, lo si ribadisce, nonostante una forte riduzione dei trasferimenti di risorse finanziarie, che hanno fortemente ridotto le capacità operative di questo Organo di Autogoverno, con serio pregiudizio della sua futura funzionalità, anche riguardo all'ordinaria amministrazione.

Nel 2010 le Commissioni Tributarie Provinciali hanno deciso 271.840 ricorsi, mentre quelli decisi dalle Commissioni Tributarie Regionali sono stati 57.045.

Anche in tale anno, dunque, la "produttività" delle Commissioni Tributarie è stata molto alta (senza parlare della qualità dei provvedimenti giurisdizionali, atteso che solo una percentuale minima delle sentenze di primo grado vengono appellate). Viene, dunque, confermato anche per l'anno in esame il forte impegno della magistratura tributaria nell'esercizio della delicata funzione giurisdizionale nella materia dei tributi; impegno che ha evitato l'accumulo di ulteriore arretrato anche in presenza di una ulteriore riduzione del numero dei Giudici Tributari. Al riguardo, si evidenzia che questo CPGT, oltre ad aver bandito il concorso esterno per 960 nuovi giudici, ha provveduto anche a bandire un concorso interno sia per trasferimento che per l'assegnazione di diverso incarico; ciò dovrebbe consentire di porre rimedio, nell'arco di qualche anno, all'eccessiva diminuzione dell'organico di molte Commissioni Tributarie.

Ma prima di ciò occorrerebbe rivedere le nuove piante organiche derivanti dal decreto MEF 11 aprile 2008, c.d. "decreto flussi": tale atto, come detto anche nelle precedenti relazioni, emanato a seguito di un monitoraggio sul flusso dei ricorsi relativo al periodo 2005/2007, necessita di un'ulteriore verifica ai fini dell'accertamento dell'effettiva domanda di giustizia tributaria delle varie aree geografiche, essendo stato tale monitoraggio effettuato in un periodo che risentiva ancora degli effetti del condono di cui alla Legge n. 289/2002.

### RIFORME AUSPICABILI

A) Denominazione. L'attuale denominazione di Commissioni degli organi di giustizia tributaria, oltre a dare ai cittadini una percezione errata della funzione da esse esercitata, non risulta corrispondente all'attività effettivamente svolta: pienamente giurisdizionale, per come, ormai. unanimemente riconosciuto, e non amministrativa; se, dunque, la denominazione, Commissioni Tributarie poteva avere un senso in un'epoca in cui controversa era la natura di tali organi, oggi, che la loro attività concordemente è ritenuta avere natura giurisdizionale, tale denominazione non ha più ragione d'essere, anzi è fonte di confusione, malintesi e critiche. Di qui la necessità di una denominazione (Tribunali Tributari, Corti d'Appello Tributarie o Tribunali

Tributari d'Appello) che rappresenti, anche e soprattutto agli occhi dei cittadini, la vera natura di tali organismi.

B) Accesso alla magistratura tributaria e carriera interna. Anche su tale punto si ribadisce quanto già affermato nelle precedenti relazioni. Se, infatti, l'accesso alla magistratura tributaria direttamente con la qualifica di Vice presidente di sezione, di Presidente di sezione o di Presidente di Commissione, era, un tempo, giustificata dalla maggiore preparazione tecnica delle categorie alle quali appartenevano i soggetti che potevano rivestire tali qualifiche, oggi che i giudici tributari, tutti i giudici tributari, hanno dimostrato, attraverso la qualità delle sentenze e l'impegno profuso nel costante aggiornamento, un grado professionalizzazione pari a quello delle altre magistrature, tale differenziazione risulta del tutto ingiustificata. Se a ciò si aggiunge il fatto che, attesa la peculiarità e l'alta specializzazione della materia tributaria, in linea generale, nessun appartenente alle categorie alle quali è consentito l'accesso alla magistratura tributaria può ritenersi fornito di una preparazione superiore a quella delle altre, si evidenzia ancor di più la necessità che l'ingresso nella magistratura tributaria avvenga per tutti dal gradino iniziale di giudice provinciale per poi concorrere, dopo il decorso di un adeguato periodo di tempo e l'accertamento dei requisiti di capacità, alle qualifiche semidirettive e direttive.

Onde, poi, impedire il radicamento delle persone nella funzione, tali cariche dovrebbero essere temporanee, accessibili a tutti i giudici che ne posseggano i requisiti, senza distinzione di provenienza o di categoria di appartenenza. Sarebbe, infine, opportuno, prevedere un limite massimo di età per l'accesso alla magistratura tributaria, onde consentire non solo l'inserimento di forze relativamente giovani, ma anche lo svolgersi di un'adeguata "carriera interna".

C) Corrispettivo. Tutti gli auspicati interventi appena menzionati, dovrebbero, però, essere preceduti da un adeguamento e da una diversa ripartizione del corrispettivo attribuito ai giudici tributari. Non è pensabile che un'attività che, per come si è venuta evolvendo la giurisdizione tributaria, assorbe buona parte del tempo dei giudici tributari e che esige da questi preparazione e competenza tecnica, con la conseguente necessità del continuo aggiornamento professionale, possa essere retribuita con la corresponsione di un emolumento poco più che simbolico. Si impone, dunque, con urgenza un adeguamento del compenso e una diversa determinazione dello stesso, che tenga conto delle funzioni giurisdizionali (e, in esse, in particolare di quella relativa alla redazione della sentenza) - comprese quelle relative ai provvedimenti cautelari - e delle funzioni amministrative svolte da chi riveste qualifiche direttive e semidirettive. La soluzione, potrebbe, trovarsi, a parere di questo

Consiglio, nell'attribuzione di un corrispettivo fisso mensile aggiuntivo per le funzioni diverse da quelle giurisdizionali svolte dai vicepresidenti, dai presidenti di sezione e dal presidente della Commissione, tenendo anche conto dell'organico di questa e nell'attribuzione del compenso variabile solo ai componenti che hanno svolto l'attività giurisdizionale in ordine al ricorso deciso.

# D) GIURISDIZIONE SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PROVVEDIMENTO TRIBUTARIO ILLEGITTIMO

Le Commissioni tributarie, come risulta evidente dai dati presenti nelle varie relazioni sull'andamento della giustizia tributaria pubblicate nel corso di questi anni, hanno dato prova di professionalità e competenza pari a quelle delle altre giurisdizioni: sarebbe, perciò, auspicabile che il legislatore riconoscesse la pienezza di questa giurisdizione, attribuendole anche la cognizione in ordine alle domande di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo derivante da atto illecito, come avvenuto per la giurisdizione amministrativa. E ciò anche al fine di rendere più agevole ed effettiva la tutela giurisdizionale del contribuente in subiecta materia.

# E) ESTENSIONE DELLA GIURISDIZIONE AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Come più volte suggerito dalla migliore dottrina e da buona parte degli operatori giuridici la giurisdizione delle Commissioni Tributarie potrebbe essere estesa alla cognizione delle cause riguardanti i contributi previdenziali. Tale allargamento da un lato allevierebbe l'enorme carico di lavoro della giurisdizione ordinaria, con l'abbreviamento dei tempi di definizione dei giudizi in tale materia, dall'altro sarebbe rispettosa dei limiti della cognizione del giudice speciale tributario, più volte ribaditi dalla Corte Costituzionale. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha, ormai definitivamente, affermato la natura tributaria dei contributi previdenziali, per cui questi ultimi potrebbero essere inclusi nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie senza violare lo spazio a queste riconosciuto dalla Costituzione.

# F) DISCIPLINA SPECIFICA DI ALCUNE IPOTESI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Al riguardo, l'art. 6 del DLGS n. 546/92 prevede che l'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.

Ebbene, l'art. 51 del c.p.c., tra i vari casi di astensione obbligatoria e, quindi, di possibile ricusazione, prevede quelli relativi a rapporti di parentela del giudice con una della parti o di alcuno dei difensori, alla pendenza di causa o grave inimicizia o a rapporti di debito o credito con una delle parti o alcuno dei suoi

difensori. L'applicazione di tali ipotesi, agevole nel processo civile, risulta molto delicata nel processo tributario, dove, una delle parti risulta essere sempre una pubblica amministrazione in senso lato. Una trasposizione tout court di detti casi dal processo civile a quello tributario, potrebbe, infatti, condurre a grosse difficoltà di funzionamento delle Commissione Tributarie, oltre che essere in contrasto con lo spirito e la funzione della norma, mentre una interpretazione "adeguatrice" che tenesse cioè conto della natura e struttura del processo tributario, operazione pure consentita dall'inciso in quanto applicabili del citato art. 6 del D. Lgs. n. 546/92, potrebbe condurre a interpretazioni non sempre coerenti e, comunque, non uniformi: cosa che andrebbe assolutamente evitata, attesa la delicatezza della norma, posta a presidio dell'imparzialità in concreto del giudice tributario. Anche su tale punto sarebbe, perciò, auspicabile un intervento legislativo che andasse nella direzione di un restringimento dei fatti di astensione obbligatoria, escludendo da essi i casi in cui il giudice tributario o il coniuge abbia rapporti di debito o credito o causa pendente con l'ufficio che ha emanato l'atto sottoposto alla sua cognizione.

### G) SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DELLA CTP

Un cenno infine all'annosa questione della sospensione dell'efficacia delle sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali. Sul punto è, di recente, intervenuta la sent. 217/2010 della Corte Costituzionale la quale sembra aver aperto uno spiraglio alla possibilità di sospensione delle sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e delle sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali. Anche al riguardo un intervento chiarificatore del legislatore sarebbe altamente auspicabile, attesa la delicatezza della materia e l'incertezza in ordine all'estensione e alla portata della citata decisione della Corte Costituzionale.

### Conclusioni

A conclusione delle brevi considerazioni appena svolte, questo Consiglio di Presidenza auspica, per il futuro, un suo maggiore coinvolgimento nella predisposizione delle norme che riguardano la giustizia tributaria e ciò non solo per il rispetto delle sue prerogative ma anche, e soprattutto, per consentire la predisposizione di norme che vadano, ancor di più, nella direzione di una maggiore efficacia ed efficienza del sistema giustizia tributaria.

# Capitolo I

# 1. <u>L'attività delle Commissioni.</u>

a) Prima Commissione: Status dei magistrati tributari – Revisione piante organiche - Flussi.

Le competenze dell'Ufficio Status dei giudici tributari, sono contenute nell'art. 6 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Presidenza, il quale prevede:

la tenuta del fascicolo personale di tutti i giudici tributari;

l'adozione dei provvedimenti relativi alla cessazione dall'incarico per dimissioni, raggiungimento limiti di età, decesso;

l'aggiornamento, dopo ogni seduta del Consiglio, dell'elenco dei posti di Presidenti di commissione che si rendono vacanti nei sei mesi successivi e dell'elenco dei posti vacanti negli altri incarichi e funzioni;

la formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie;

la vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri ed esame degli esposti in materia.

L'Ufficio è composto di 6 dipendenti appartenenti alle seguenti aree: di area 3 F4, 1; di area 3 F3, 1; di area 3 F2, 2; di area 2 F4,1; di area 2 F2,1.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, l'Ufficio I° ha svolto le seguenti attività:

- 1 tenuta e costante aggiornamento del fascicolo personale di tutti i giudici tributari. Ciò è avvenuto in corrispondenza di ogni seduta consiliare, con l'inserimento nei rispettivi fascicoli personali dei provvedimenti loro riguardanti (declaratorie di cessazione dall'incarico, quelle relative alle assenze, alle sospensioni per cariche elettive, ai procedimenti per incompatibilità e disciplinari);
- 2 conservazione di copia delle annuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sulla mancanza di cause di incompatibilità, mediante il loro inserimento in appositi faldoni distinti per Regione di appartenenza di ciascun giudice;

aggiornamento dell'elenco dei posti di Presidente di Commissione e degli altri incarichi resisi vacanti sulla base delle delibere consiliari rimesse dalla Segreteria tecnica.

Si sottolinea la peculiarità delle attività appena descritte le quali consentono di individuare e reperire con immediatezza, di ciascun giudice tributario, i provvedimenti salienti che lo hanno interessato.

Nel contempo, attraverso la segnalazione all'Ufficio concorsi, degli incarichi resisi vacanti si da impulso alla loro copertura;

3 – formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi nell'ambito delle Commissione tributarie.

I citati criteri vengono dettati annualmente dal Consiglio, attraverso l'Ufficio I°, mediante apposita risoluzione in materia.

In particolare, con le risoluzioni n. 12 del 14/12/2010, n. 5 del 24/12/2010 e n. 7 del 20/07/2010, sono stati precisati sia i criteri in ordine all'obbligo di rotazione all'interno delle sezioni per i Presidenti di Sezione, Vice Presidenti e Giudici con anzianità di servizio presso la medesima sezione di 5 anni (obbligo previsto dalla legge 248 del 2/12/2005 art. 3bis, comma 3°), che quelli relativi alla ripartizione dei ricorsi tra tutti i componenti, ciò al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure di assegnazione degli stessi ai Collegi giudicanti individuando un criterio unico per tutte le Commissioni;

La vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri viene esercitata attraverso un attento ed impegnativo esame, posto in essere dall'Ufficio I, delle composizioni delle sezioni stabilite con proprio decreto, all'inizio di ogni anno, da ciascun Presidente di Commissione.

Di quei provvedimenti risultati in contrasto con i criteri stabiliti, a seguito di verifiche d'ufficio o su reclamo degli interessati, è stata chiesta la rettifica e/o la sostituzione.

Analoga attenzione è stata prestata per il controllo dei decreti emanati dai Presidenti di Sezione riguardanti i collegi giudicanti aventi vigenza semestrale, e/o quadrimestrale e/o trimestrale;

4 – attuazione della Legge 22 maggio 2010 n. 73, la quale prevede che il Consiglio di Presidenza provveda a stabilire i carichi di lavoro minimi al fine di garantire che l'attivita' delle sezioni di cui all'art. 1 comma 351 della legge n. 244 del 2007 venga esaurita entro il 31/12/2012 e disponga le eventuali applicazioni presso le Sez. territoriali della CTC, anche dei Presidenti di Sezione, dei Vice Presidenti di Sezione e dei giudici delle Commissioni Provinciali che ne abbiano fatta domanda.

In quanto destinatario di dette domande, è stata posta in essere la complessa attività preparatoria di ricezione delle stesse e/o richieste di revoca delle già

disposte applicazioni, predisposizione delle graduatorie al fine di consentire al Consiglio di adottare i provvedimenti nell'anzidetta materia

Si è assicurata, in tal modo, la normale operatività di quelle Sezioni della C.T.C. venutesi a trovare in situazioni di difficoltà.

5 - Applicazioni infraregionali di magistrati tributari ad altra commissione tributaria.

Tali provvedimenti sono stati disposti, grazie all'impegno del personale incaricato, in conformità delle risoluzioni consiliari n. 5 del 10/09/2002 e n. 3 del 27/03/2007, riparando così la situazione deficitaria degli organici in talune aree geografiche e sempre nel rispetto delle nuove piante organiche determinate con D.M. 11 marzo 2008 in attesa della copertura, mediante procedura concorsuale, dei posti resisi vacanti.

Si evidenzia, inoltre, l'attività di supporto, fornita agli altri Uffici di questo Consiglio, che si è concretizzata attraverso il soddisfacimento delle richieste di notizie riguardanti alcuni giudici tributari e, quella, resa alle Commissioni Tributarie, telefonicamente.

Si forniscono, inoltre, i seguenti dati statistici:

l'Ufficio Status nell'anno 2010 ha sostenuto il carico di 1636 pratiche ed ha predisposto 727 schemi di delibere sottoponendole all'approvazione preventiva della Commissione I e a quella successiva del Consiglio.

Al 31 dicembre 2010 i giudici in attività di servizio risultano essere n. 3713.

Infine, si ritiene di segnalare, fra i tanti provvedimenti adottati da questo Ufficio, la risoluzione n. 6 del 20/07/2010 e la n. 12 del 14/12/2010.

Con la n. 6, sono stati indicati i criteri per le applicazioni alle sezioni regionalizzate della Commissione Tributaria Centrale dei giudici delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali.

Con la n. 12, sono stati dettati i criteri che regolano l'intera attività delle Commissioni Tributarie.

### b) Seconda Commissione: Studi e Documentazione.

La Commissione II – Studi e Documentazione - è composta da cinque Consiglieri e sovrintende e coordina l'attività dell'Ufficio II in ordine alla redazione delle Risoluzioni, delle proposte e dei pareri previsti dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo studio ed alla segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici tributari e di giustizia tributaria.

Provvede anche ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti rispetto alle varie ipotesi previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 545/92, con particolare riferimento su tutte le questioni che riguardano le Commissioni Tributarie.

Sovrintende le pubblicazioni del Consiglio, la tenuta della Biblioteca e della Rassegna Stampa.

L'Ufficio Studi e Documentazione si avvale dell'apporto del personale di seguito elencato:

- 1 Direttore tributario Responsabile dell'Ufficio (Area III F5)
- 1 Funzionario amministrativo (Area III F 4)
- 1 Assistente tributario (Area II F4)
- 1 Operatore tributario (Area II F2)

### **RISOLUZIONI:**

# Risoluzione n. 3/10 del 2.3.2010

Svolgimento da parte del Presidente f.f. delle funzioni giurisdizionali in caso di assenza o impedimento del Presidente di Commissione

### Risoluzione n. 9/10 del 19.10.2010

Inaugurazione anno giudiziario tributario – anno 2011

#### Risoluzione n. 11/10 del 30.11.2010

Computo del periodo di sospensione dall'incarico per motivi di cui al comma 1, lett. a) e lett. b) dell'art. 8 del D. Lgs. n. 545/92 ai fini del calcolo dell'anzianità nella funzione.

Si riportano di seguito, inoltre, i dati relativi a Risposte a quesiti e Delibere più significativi:

- **n.** 14299/09 Quesito concernente l'eventuale incompatibilità, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 545/92, dall'assunzione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una Cassa Rurale;
- nn. 15355/09 e 15197/09 Quesiti circa i poteri di attivazione del procedimento disciplinare nonché valutazione in merito a eventuale denuncia penale;
- n. 15776/09 Quesito in materia di ripartizione compensi nell'ambito del Collegio giudicante;
- nn. 674/10 e 2052/10 Quesiti su competenza designazione dei componenti dell'Ufficio del Garante del Contribuente;
- nn. 994/10, 5093/10 e 8745/10 Quesiti circa la competenza alla nomina dei componenti dell'Ufficio del Garante del Contribuente;
- nn. 1637/10 e 3399/10 Quesiti concernenti il diritto del pubblico dipendente che svolge l'incarico di giudice tributario ad ottenere, durante l'orario di lavoro, permessi che gli consentano l'effettiva partecipazione alle udienze del collegio al quale è stato assegnato;
- n. 2409/10 Problematica relativa ai compensi dei giudici tributari;
- nn. 7477/10, 9048/10, 13069/10 e 16029/10 Quesiti in materia di incompatibilità per svolgimento attività di conciliazione ed arbitrato per la Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob;
- n. 10067/10 Quesito su incompatibilità tra funzioni di giudice e quelle di Console Generale Onorario della Repubblica della Turchia;
- n. 6668/10 Quesito circa l'interpretazione del 2 comma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 545/1992 su sostituzione del Presidente della Commissione, in caso di sua assenza o impedimento;
- **n.** 10056/10 Quesito riguardante eventuale sospensione dall'incarico di giudice per nomina Commissario Straordinario di un'Azienda Sanitaria;
- **n.** 12069/10 Quesito su incompatibilità tra attività di insegnante ed incarico di giudice tributario;
- n. 14644/10 Quesito circa la legittimità della permanenza della applicazione di un giudice presso la Sezione Regionale della Commissione Tributaria Centrale, pur in presenza di trasferimento del medesimo a Commissione Tributaria sita in regione diversa.
- La Commissione ha, inoltre, provveduto anche a fornire numerose risposte a quesiti per via telematica.

La Commissione II ha, poi, fornito, su specifica richiesta di altre Commissioni del Consiglio, il proprio parere in ordine alle seguenti questioni:

**prot. n. 13707/09** – Mancata partecipazione alle udienze di componenti della CTC Sezione Liguria e rotazione dei giudici nelle varie sezioni;

**prot. n. 16892/09** – Quesito su eventuale motivo di decadenza del giudice tributario che eserciti l'attività di Revisore Contabile;

**prot. n. 2307/10** – Quesito su cause di incompatibilità per i giudici della Commissione Tributaria Centrale.

Si è provveduto, infine, a proseguire l'attività connessa al rilascio dei tesserini di riconoscimento dei giudici tributari.

c) Terza Commissione: Programmazione Coordinamento Formazione e Aggiornamento professionale.

La Terza Commissione, nel corso dell'anno 2010, come da previsione Regolamentare, oltre a sovrintendere l'attività dell'Ufficio III (Ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di formazione e aggiornamento), ha provveduto all'organizzazione e alla promozione di una serie di iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale dei giudici tributari.

Tali iniziative rappresentano, infatti, un presupposto imprescindibile nonché necessario per garantire un'autorevole ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale da parte dei giudici tributari, i quali quotidianamente sono chiamati ad affrontare controversie fiscali sempre più complesse e a svolgere un'attività ermeneutica, non sempre semplice, vista la continua evoluzione delle disposizioni legislative tributarie nazionali che in più devono essere armonizzate alle direttive comunitarie.

In un tale contesto, l'aggiornamento professionale rappresenta un'indispensabile strumento di confronto e di scambio reciproco di opinioni ed esperienze professionali il cui fine è quello di acquisire una cultura comune in un campo, come quello tributario, ove il rischio della frammentazione può essere scongiurato solo attraverso il confronto ed il dialogo tra i giudici tributari.

L'Ufficio III - programmazione e coordinamento della formazione e aggiornamento professionale, nell'anno 2010 era composto oltre che dal Responsabile Amministrativo da un altro funzionario e da un impiegato esecutivo che nel corso del 2010 è stato collocato a riposo.

Il Consiglio nel corso dell'anno 2010 ha promosso ed organizzato seminari per l'aggiornamento e la formazione dei giudici tributari, n.ro 15 seminari in quasi tutte le regioni ed hanno affrontato argomenti in materia processuale tributaria e sulle principali tematiche scaturite dalla recente novella del codice di procedura civile (legge n. 69/2009).

In ossequio alle disposizioni dettate dalla Risoluzione n. 1 del 12/1/2010 sono stati realizzati i seguenti seminari:

- 1) Seminario organizzato per i giudici tributari della Regione Lazio svoltosi a Roma il 12 febbraio 2010;
- 2) Seminario organizzato per i giudici tributari della Regione Calabria svoltosi a Reggio Calabria il 19 febbraio 2010;
- 3) Seminario organizzato per i giudici tributari delle Regioni Puglia e Basilicata svoltosi a Alberobello il 4, 5 e 6 marzo 2010;

- 4) Seminario organizzato per i giudici tributari delle Regioni Piemonte e Valle D'Aosta svoltosi a Torino 8 aprile 2010;
- 5) Seminario organizzato per i giudici tributari delle Regioni Abruzzo, Molise, Umbria e Marche svoltosi a L'Aquila il 23 aprile 2010;
- 6) Seminario organizzato per i giudici tributari della Regione Lombardia svoltosi a Milano il 30 aprile 2010;
- 7) Seminario organizzato per i giudici tributari della Regione Sicilia svoltosi a Palermo il 21 maggio 2010;
- 8) Seminario organizzato per i giudici tributari delle Regioni Sicilia e Calabria svoltosi a Taormina il 22 maggio 2010;
- 9) Seminario organizzato per i giudici tributari della Regione Sardegna svoltosi a Cagliari il 5 giugno 2010;
- 10) Seminario organizzato per i giudici tributari della Regione Marche svoltosi a Castelfidardo 12 giugno 2010;
- 11) Seminario organizzato per i giudici tributari delle Regioni Lombardia Veneto e Trentino Alto Adige svoltosi a Sirmione 11 settembre 2010;
- 12) Seminario organizzati per i giudici tributari della Regione Umbria e Toscana svoltosi a Assisi 18 settembre 2010;
- 13) Seminario organizzato per i giudici tributari delle Regioni Friuli Venezia Giulia svoltosi a Trieste 1 ottobre 2010;
- 14) Seminario organizzato per i giudici tributari delle Regioni Veneto e Trentino Alto Adige svoltosi a Venezia 2 ottobre 2010;
- 15) Seminario organizzato per i giudici tributari della Regione Campania svoltosi a Caserta 29 e 30 ottobre 2010.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ha, inoltre, nel corso dell'anno 2010, promosso alcune iniziative già intraprese negli anni precedenti dirette a rendere stabile e duratura la formazione dei giudici tributari, mediante percorsi di formazione e aggiornamento a livello universitario e post-universitario realizzati in collaborazione con alcuni Atenei di seguito illustrati.

### **COLLABORAZIONI:**

- Iniziativa - proposta dall'Associazione Magistrati Tributari, di concerto con l'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza - relativa all'istituzione, nell'anno accademico 2010/2011, della VII edizione del "Corso di perfezionamento e di alta formazione permanente per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario" riguardante: "l'ordinamento processuale sia al sistema positivo delle imposte oltre a

nozioni di informatica giuridica e di formazione pratica di atti" con una durata di n. 88 ore di lezione da espletarsi nel periodo dal 3 dicembre 2010 fino al 10 giugno 2011 presso l'Ateneo di Milano.

L'attestato della frequenza al Corso è stato rilasciato, previa valutazione del profitto, dall'Università degli Studi di Milano;

- <u>l'Università degli Studi di Bologna</u> Facoltà di Giurisprudenza, con il supporto della Scuola Europea di Alti Studi Tributari, ha organizzato per l'A.A. 2010 la V edizione del <u>Corso di Alta Formazione ed aggiornamento per giudici e professionisti tributari "I GRANDI ORIENTAMENTI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO".</u>
- Il Corso, nell'ambito del quale si sono tenute anche lezioni di informatica giuridica, si è svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna e ha avuto inizio nel mese di febbraio e si è concluso nel mese di giugno. Al termine di detto Corso, è stato rilasciato un attestato.
- Iniziativa dell'Università degli Studi di Torino Facoltà di Giurisprudenza, relativa alla realizzazione per l'a.a. 2010/2011, di un Master di I livello in Diritto Tributario destinato ai magistrati tributari denominato: "*Tributi, procedimento e processo tra efficienza e giustizia*" con una durata di 12 mesi a partire dal 14 gennaio 2011.

#### **RISOLUZIONI:**

RISOLUZIONE n. 1 del 12/1/2010 "Modifica e integrazioni delle risoluzioni n. 6 del 26 settembre 2006 e n. 11 del 21 ottobre 2003 e della delibera in data 6.3.2007 in tema di disciplina dei seminari sulla formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari";

### **DELIBERE:**

**Delibera n. 2685 del 30 novembre 2010** integrazione della Risoluzione del Consiglio n. 1 del 12/1/2010;

#### **NOTE:**

nota n. 17798/2010/III CDP del 24.12.2010 inerente la "Trasmissione delle sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali alle Commissioni Tributarie Provinciali"

### CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL CONSIGLIO.

Delibera di approvazione di n. 11 iniziative formative:

- 1) AMT Sezione Provinciale di Alessandria ha organizzato presso l'Università degli Studi di Alessandria Facoltà di Giurisprudenza, dal 12 marzo al 12 novembre 2010, una serie di incontri a carattere formativo;
- 2) Università degli Studi di Siena Dipartimento di Diritto e Economia con la Sezione aretina dell'Associazione Nazionale Magistrati hanno organizzato un corso, rivolto alla formazione e all'aggiornamento permanente dei giudici tributari, dal 5 marzo al 19 giugno 2010;
- 3) Università degli Studi di Cassino, Facoltà di Giurisprudenza Cattedra di Diritto Tributario, con l'Ordine degli Avvocati di Frosinone e il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Frosinone hanno organizzato un evento formativo, intitolato "ELUSIONE FISCALE ED ABUSO DEL DIRITTO" in data 12 aprile 2010;
- 4) Università di Roma "Tor Vergata" Dipartimento Economia e Territorio con UNIPROF Consorzio hanno organizzato un Corso di formazione professionale, sul tema "DIRITTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO", nelle giornate 9-10-16-17-23-24 aprile 2010;
- 5) La Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha organizzato il Convegno di Lerici, presso il Centro Congressi Villa Marigola, svoltosi nelle giornate di venerdì 16 aprile 2010 e sabato 17 aprile 2010;
- 6) La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte e l'Associazione Magistrati Tributari Sezione Piemonte/Valle d'Aosta Sezione Provinciale di Torino e la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino hanno realizzato il VII° Seminario di Studi, su "Questioni Attuali Sostanziali e Processuali di Diritto Tributario Nazionale e Comunitario", articolato su 5 giornate dal 29 aprile al 27 maggio 2010:
- 7) L'AMT Sezione Regionale Basilicata e la Sezione Provinciale AMT di Taranto hanno organizzato un convegno giuridico in materia tributaria, svoltosi a Matera il 17 aprile 2010;
- 8) L'AMT Sezione Provinciale di Modena con l'AMT Sezione Regionale dell'Emilia Romagna hanno organizzato due giornate studio realizzate entrambe a Modena dalle ore 14,30 alle 19,30 precisamente il 18 giugno 2010 sul tema "Accertamento tributario: presunzioni, parametri e studi di settore" e il 19 novembre 2010 su "Sanzioni tributarie: profili soggettivi ed oggettivi con particolare riferimento ad operazioni di elusione ed evasione fiscale";

- 9) Centro Studi di Diritto Tributario, in collaborazione con il Quotidiano "La Nazione", ha organizzato un evento formativo intitolato "Settimana di Educazione Fiscale", da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre 2010;
- 10) La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in collaborazione con l'AMT di Genova e l'Associazione Laureati della Facoltà di Economia di Genova ALFEG, ha organizzato il "V° Seminario di Studi e Aggiornamento Professionale" svoltosi nei giorni 24 settembre 1 e 8 ottobre 2010;
- 11) L'AMT di Frosinone, in collaborazione con gli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Cassino e Frosinone, ha organizzato un evento formativo, tenuto il 5 novembre 2010 a Frosinone.

# d) Quarta Commissione: Concorsi.

# a) Competenze e composizione dell'Ufficio:

La Commissione IV - Concorsi, nell'anno 2010 è stata composta da cinque Consiglieri e sovrintende al lavoro delle 4 unità lavorative che costituiscono l'Ufficio Concorsi:

- 1 Direttore tributario (3<sup>^</sup> area F4);
- 1 Funzionario tributario (3<sup>^</sup> area F3);
- 2 Collaboratori tributari (3<sup>^</sup> area F2 e F1).

Le competenze dell'Ufficio concorsi prevedono lo svolgimento di tutte le incombenze istruttorie per la formazione delle graduatorie dei concorsi pubblicati sulla base dell'art. 9 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 - che disciplina i procedimenti di nomina dei componenti delle Commissioni tributarie - e del Regolamento di cui al D.M. 2 giugno 1998, n. 231.

Le problematiche che si presentano più frequentemente, nella fase della valutazione delle domande, sono rappresentate da dichiarazioni di professionalità o attività non ben tipizzate, o di titoli incompleti o imprecisi, con conseguenze rilevanti sui punteggi attribuiti e sui controlli eseguiti successivamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Assegnati i punteggi secondo le previsioni della Tabella "E" (essendo stata soppressa la tabella "F" dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244), rilevati i casi di inammissibilità delle domande per tardività, o per richieste di sedi fuori concorso, ed i casi di esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3, o 4, o 5, e 7 del d. lgs. 545/92, vengono redatte le graduatorie, in ordine di punteggio. Spesso, lo stesso candidato risulta vincitore in più incarichi: in tal caso il medesimo viene nominato nella sede prescelta secondo l'ordine di preferenza indicato. Purtroppo, in ogni concorso subentrano parecchie rinunce di vincitori nel corso di pubblicazione delle graduatorie - o anche dopo - con la conseguenza che si deve procedere più volte alla riformulazione incrociata di più graduatorie, anche per un solo rinunciatario.

Approvate le delibere di graduatoria e di nomina, le stesse sono inviate al Ministro dell'economia e delle finanze, alla Direzione della Giustizia tributaria, ai vincitori e, per la pubblicazione, alle Commissioni tributarie presso cui sono stati banditi i concorsi per i posti vacanti. Nei casi in cui i vincitori sono magistrati togati in servizio (ordinari, amministrativi, contabili o militari), prima di procedere alla nomina, si chiede il prescritto certificato in ordine all'eventuale sussistenza di procedimenti disciplinari o paradisciplinari pendenti

presso i rispettivi Organi di autogoverno. In tali casi la delibera di nomina viene differita fino al ricevimento del necessario nulla-osta.

Pervenuto il D.P.R. di nomina, registrato dal competente Organo di controllo, la Commissione Concorsi predispone la delibera con la quale si invitano i Presidenti delle Commissioni a convocare i vincitori per il giuramento e per la contestuale immissione nelle funzioni, previa dichiarazione degli interessati circa l'insussistenza di cause di incompatibilità.

Successivamente alle delibere di nomina si procede alla scelta del campione dei vincitori da sottoporre alla procedura del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina a giudice, Vice presidente di sezione, Presidente di sezione e Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Detta attività si svolge secondo quanto disposto nella Risoluzione n. 3/2005, approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria in data 3 maggio 2005, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 71 del citato D.P.R. 445/2000.

In particolare, si segnalano le difficoltà che spesso si sono presentate nella ricerca di dati difficili da reperire, in occasione del controllo di servizi svolti presso Enti ormai soppressi o assorbiti da altri organismi, o di attività lontane nel tempo.

## b) Attività svolta:

Nel corso del 2010 sono state predisposte n. 152 delibere relative ai concorsi per trasferimento banditi il 18.12.2007.

Tra queste, 6 erano ancora di graduatoria e/o nomina, 1 di annullamento della nomina, 5 di revoca della nomina a seguito di rinuncia all'incarico e 5 di rettifica delle precedenti delibere di graduatoria e/o nomina, a seguito di intervenute rinunce all'incarico. A questo proposito, si segnala ancora una volta come le rinunce, a volte verificatesi a catena dopo la conclusione dell'iter di ogni nomina - spesso dopo l'invito a giurare - comportino un inconcepibile allungamento dei tempi per la definizione dei concorsi, proiettando all'esterno l'immagine di procedimenti amministrativi interminabili ed anacronistici.

Sempre relativamente ai concorsi di cui al bando del 18.12.2007, n. 49 delibere riguardavano l'invito a giurare per i vincitori, n. 57 la presa d'atto del giuramento, n. 29 delibere erano relative al **controllo**, effettuato ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle dichiarazioni sostitutive presentate a corredo delle domande di partecipazione al concorso suddetto. In due casi il controllo ha comportato la diminuzione del punteggio dei vincitori e, di conseguenza, sono state rettificate due delibere di nomina.

Quanto ai quattro bandi di concorso-trasferimento del 2008 - del 12 febbraio per 1 posto di Vicepresidente di sezione e 9 posti di giudice, del 23 luglio, del 4 settembre e del 18 novembre per complessivi 15 posti di Presidente di Commissione -, sono state predisposte di n. 26 delibere delle quali una di nomina previa revoca della nomina di un rinunciatario, dieci di invito a giurare, dodici di presa d'atto del giuramento, e tre delibere relative al controllo dei titoli dichiarati da tre vincitori, ex D.P.R. 445/2000.

Successivamente, è stato iniziato l'esame di n. 1615 domande di partecipazione a 13 concorsi pubblici per complessivi 24 posti di giudice tributario, pubblicati sulla G.U., 4^ serie speciale, n. 1 del 2.1.2009. Sono stati valutati i numerosi titoli dichiarati e sono stati attribuiti i punteggi spettanti ai candidati. Tutti i dati sono stati riportati su supporto informatico, e sono state formate le graduatorie per ognuno degli incarichi richiesti. E' stato rilevato che quasi tutti i candidati hanno chiesto di partecipare a tutti i 13 concorsi banditi, le cui graduatorie sono state di conseguenza piuttosto ponderose e complesse, come può desumersi dal numero complessivo di 10.352 scelte: ancora una volta i casi di revoca della nomina provocheranno ricadute a catena su molte graduatorie.

In concomitanza al concorso summenzionato, sono stati svolti i medesimi adempimenti per 2 concorsi, pubblicati nella G.U. 4<sup>^</sup> serie speciale, n. 88 del 13/11/2009, per complessivi 9 posti di giudice tributario a Bolzano. Per i posti nella Commissione tributaria di 1<sup>o</sup> Grado hanno concorso 41 candidati, in quella di 2<sup>o</sup> Grado 37 candidati.

La specificità del requisito del bilinguismo italiano-tedesco richiesto dall' art. 4, comma 1 del bando, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752, ha portato alla decisione di effettuare il controllo preventivo di detto titolo. Sono così stati immediatamente esclusi n. 17 candidati, sulla base della certificazione acquisita dalla Provincia Autonoma di Bolzano, Servizio esami di bilinguismo. Solo nei confronti di un concorrente si sono configurati gli estremi per la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria.

In relazione ad alcuni titoli dichiarati in modo dubbio, nei concorsi di entrambi i bandi del 2009, sono stati eseguiti, durante l'esame delle domande, i controlli previsti dagli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In relazione ai due bandi del 2009 sono state approvate n. **29 delibere**, di cui n. 10 delibere di graduatoria e n. 5 di graduatoria e nomina, 10 delibere di nomina, 1 delibera di presa d'atto della rinuncia e 2 delibere di rettifica della nomina, oltre ad una delibera relativa al controllo, effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dei titoli dichiarati da un vincitore. Per le graduatorie dei vincitori a Bolzano si è provveduto ad assicurare la composizione paritetica fra il gruppo linguistico italiano ed il gruppo linguistico tedesco dei componenti, come previsto dall'art. 41 bis, comma 2°, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

In esecuzione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma n. 353, che ha attribuito al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il compito di individuare i criteri di valutazione per la gestione dei concorsi interni relativi alle movimentazioni orizzontali ed a quelle verticali, con conseguente cessazione delle tabelle "E" e "F", in data 19.10.2010 è stata approvata la delibera n. 2252, pubblicata sulla G.U. - serie generale – dell'8.11.2010, n. 261, con la quale sono stati definitivamente fissati detti criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari.

In ottobre è stato avviato anche l'interpello per conoscere la criticità delle Commissioni tributarie in relazione alle esigenze di copertura dei posti vacanti, in vista dei concorsi interni da bandire, e man mano sono state elaborate le risposte pervenute.

Il successivo 16 novembre 2010, con la Risoluzione n. 10 è stato approvato il modello di scheda di valutazione dei giudici per il triennio 2008-2010.

Infine, si fa presente che sono state inviate circa 860 comunicazioni ai vari destinatari delle delibere approvate dal Consiglio, a cui devono aggiungersi le numerose (n. 220) richieste di notizie inoltrate agli Uffici competenti per lo svolgimento dell'attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ex D.P.R. 445/2000, nonché circa 450 comunicazioni complessive (risposte a quesiti vari e ad istanze di riesame in autotutela per la rettifica del punteggio, comunicazioni di rilascio copia atti). A ciò si aggiunga la compilazione del Registro della Commissione, la redazione di n. 26 ordini del

giorno della Commissione Concorsi, di altrettanti per il Consiglio (corredati dalle delibere in formato pdf), e la stesura di n. 24 verbali della Commissione Concorsi.

Da ultimo, si richiama l'attenzione sulla non trascurabile attività di pubbliche relazioni, svolta dal personale dell'Ufficio Concorsi sia per telefono sia con il ricevimento delle persone interessate ai concorsi a vario titolo, alle quali vengono date informazioni sulle modalità di partecipazione ai concorsi, viene assicurato l'accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990, la consultazione delle graduatorie, il rilascio di copia di atti vari. Oltre a ciò, viene eseguito ogni compito connesso alle esigenze dell'Ufficio, quali la fascicolazione delle domande, la timbratura di ogni pagina di queste, la movimentazione e l'archiviazione dei fascicoli delle numerose e spesso voluminose domande di concorso, tenuto conto della ponderosa documentazione pervenuta per la valutazione dei punteggi discrezionali di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 novembre 2007, n. 219.

#### PROSPETTO SINOTTICO:

delibere :	
Graduatoria, Graduatoria + nomina, Nomina	n. 32
Rettifiche – Revoche - Annullamento	n. 14
Invito a giurare	n. 59
Prese d'atto dei giuramenti	n. 69
Controllo dichiarazioni sostitutive	n. 33
1 risoluzione + 1 delibera criteri	n. 2
Totale delibere	n. 209
Totale comunicazioni : circa	n. 1530

#### c) Elencazione e descrizione dei provvedimenti più rilevanti adottati:

Nel corso del 2010 non si è fatto luogo a nessun nuovo concorso, essendo intervenuta un'importante modifica legislativa che ha reso indispensabile un nuovo regolamento, approvato con la delibera del 19.10.2010, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 261 dell' 8.11.2010, con la quale sono stati approvati i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni, consistenti in: A) Esperienza, B) Diligenza, C) Laboriosità, D) Attitudine.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, infatti, all'art 1, comma n. 353, ha attribuito al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il compito di individuare i criteri di valutazione, per la gestione dei concorsi interni relativi alle movimentazioni orizzontali ed a quelle verticali, con conseguente cessazione delle tabelle "E" e "F".

Abolita la tabella "F", per i concorsi esterni si applica la sola tabella "E".

Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ha dunque affrontato il compito di definire i parametri che devono evidenziare e valutare il profilo completo e concreto delle reali caratteristiche professionali del giudice tributario, così da rendere, per quanto possibile, ottimale il livello di conoscenza, per i fini istituzionali perseguiti. Sono stati scelti parametri significativi, precisi e idonei a consentire un giudizio analitico, completo ed ancorato a criteri predeterminati per definire il profilo del giudice: quelli della esperienza, diligenza, laboriosità e attitudine.

Il concetto di "esperienza" deve essere inteso come "esperienza lavorativa" maturata presso le Commissioni tributarie e costituisce il parametro di riferimento di svolgimento della funzione. Detto periodo - suddiviso in due parti: precedente e successivo alla data del 1 aprile 1996 - è articolato in periodi quinquennali e loro frazioni.

Gli elementi della *diligenza*, *laboriosità* ed *attitudine* sono stati individuati secondo un criterio di valutazione oggettiva che tiene conto dei provvedimenti giudiziari e delle modalità di espletamento dell'attività giurisdizionale, evitando il sindacato sul merito delle decisioni.

Ampio rilievo viene quindi riconosciuto alla professionalità del giudice che si andrà a desumere dalla preparazione giuridica, dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari giudiziari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione

delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall'attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate.

La valutazione di professionalità, viene effettuata nel rispetto dell'indipendenza costituzionalmente riconosciuta a ciascun giudice. La verifica in sede di esame delle pronunce rese dai giudici tiene conto dell'esito, nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi, solo in quanto "presentino caratteri di significativa anomalia". Le ipotesi di 'sopravvenienza' di diversi orientamenti giurisprudenziali nelle more dei giudizi di impugnazione non potranno ritenersi "significative". Non sono considerati indice rilevante ai fini del giudizio sulla laboriosità, gli incarichi extra-giudiziari.

Con riferimento alla *diligenza*, il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, deve essere considerato "alla luce della complessiva situazione degli uffici", al fine di consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici.

Quanto alla *laboriosità*, nel formulare un giudizio occorre tenere conto che il raffronto della produzione di ciascun giudice con la media dei provvedimenti emessi dagli altri giudici appartenenti alla stessa Sezione, o, nel caso dei Presidenti o Vice presidenti di sezione in comparazione con i Presidenti o Vice presidenti delle altre Sezioni della stessa Commissione, potrebbe indurre, in qualche caso, a valutazioni ingiuste. Pertanto il raffronto della produzione del singolo con quella media dell'ufficio di appartenenza andrà compiuto tenendo conto anche dell'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi), dell'espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di appartenenza (collaborazione o direzione dell'ufficio del massimario), di assenze dal lavoro per ragioni diverse dal congedo ordinario (assenze per motivi di salute o di famiglia, maternità).

Per quanto riguarda *l'attitudine* viene diversificata l'attività di docenza da quella di partecipazione ai corsi. La partecipazione e la docenza saranno rilevanti se svolte nei corsi organizzati e/o patrocinati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in diritto tributario o di formazione e gestione delle procedure informatiche per l'attuazione del processo tributario telematico.

Nell'ambito della partecipazione viene distinta la durata dei corsi di aggiornamento e la complessità dei corsi frequentati ai quali il magistrato ha partecipato o in relazione ai quali ha dato la disponibilità a partecipare.

La valutazione di professionalità, compiuta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, acquisito il parere dell'Autorità immediatamente sopraordinata e delle fonti di conoscenza utili, dovrà essere tale da consentire la ricostruzione delle qualità del magistrato, in modo da evidenziare dettagliatamente le caratteristiche professionali, le tipologie di lavoro svolto e le reali attitudini.

Il successivo 16 novembre 2010, con la Risoluzione n. 10 è stato approvato il modello di scheda di valutazione dei giudici per il triennio 2008-2010, che i Presidenti di Commissione dovranno compilare per tutti i giudici tributari, di ogni ordine e grado, elaborata sulla base dei criteri di cui alla citata delibera del 19.10.2010, n. 2252.

#### e)Quinta Commissione: Incompatibilità.

La Commissione Incompatibilità, secondo quanto stabilito dal Regolamento di questo Consiglio, approvato con delibera del 1 aprile 2003 e pubblicato sulla G.U. del 15 aprile 2003, provvede all'accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, del D.Lgs. 545/92.

L'Ufficio V, che coadiuva la Commissione, è formato da un responsabile amministrativo, funzionario area 3° F5; un funzionario area 3° F4; due impiegate con qualifica di assistente tributario area 2° F4, ,un impiegata con qualifica di operatore tributario area 2° F3.

#### L'Ufficio provvede:

- a verificare l'avvenuta presentazione da parte di tutti i giudici tributari della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- alla individuazione dei giudici tributari che non hanno reso la dichiarazione e relativa segnalazione all'Ufficio Disciplinare per i provvedimenti di competenza;
- alla trasmissione all'ufficio Status di copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata da ciascun giudice per l'inserimento nel relativo fascicolo personale;
- a segnalare all'Ufficio Disciplinare, per i provvedimenti di competenza, i nominativi dei giudici che nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non hanno barrato la casella in cui dichiarano di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.7 del D.Lgs 545/92.

Ai fini dell'accertamento delle cause di incompatibilità, l'ufficio provvede:

- all'esame preliminare delle dichiarazioni ed alla relazione al Consigliere delegato all'istruttoria, secondo le sue competenze territoriali;
- alla predisposizione, in conformità di quanto deciso in sede di Commissione, dei provvedimenti di competenza ed alla loro presentazione al visto del Consigliere relatore per il successivo esame e l'approvazione da parte del Consiglio;
- alla segnalazione all'Ufficio Status dell'avvenuto accertamento di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1°, lett. b) del D.Lgs 545/92 per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di sospensione di cui al comma 4° del suddetto articolo;
- alla istruttoria della proposta di presa d'atto del Decreto di decadenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- alla comunicazione all'Ufficio Status delle delibere di apertura del procedimento di decadenza e delle delibere di decadenza per l'aggiornamento del fascicolo personale del giudice;
- alla comunicazione all'Ufficio Concorsi delle delibere di decadenza ai fini della ricognizione dei posti vacanti;
- alla predisposizione, su supporto informatico, dell'elenco dettagliato dei fascicoli che saranno esaminati nella seduta settimanale del Consiglio, con allegate le bozze dei provvedimenti predisposti in formato PDF
- alla tenuta del registro dei provvedimenti adottati (richiesta notizie, apertura dei procedimenti) con annotazione delle memorie pervenute e dei provvedimenti di decadenza o di archiviazione adottati;
- alla tenuta del registro delle convocazioni.

La Commissione nel corso del 2010 ha proseguito la propria attività sulla scia dell'impegno intrapreso nell'anno 2009. Come già per le precedenti annualità, ha predisposto, la risoluzione n. 2 del 26.01.2010 concernente: "Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al periodo dal 01.07.2009 al 31.12.2011", le note illustrative del medesimo e l'allegato modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto forma di questionario, inviato a tutte le Commissioni Tributarie per la successiva obbligatoria compilazione da parte di ciascun giudice (obbligo sanzionato disciplinarmente).

Il modello è stato redatto in maniera tale da far emergere tutte le eventuali situazioni di incompatibilità previste dall'art.8 del D.Lgs 545/92 a seconda che si riferiscano a situazioni personali proprie del giudice, del coniuge, ovvero del parente fino al secondo grado o dell'affine di primo grado.

Nel corso dell'anno 2010, la Commissione ha proceduto:

- all'acquisizione ed alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dai giudici tributari, evidenziando e segnalando all'Ufficio Disciplinare, per i provvedimenti di competenza, i nominativi di coloro che hanno omesso di presentarla;
- alla trasmissione all'ufficio Status di copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata da ciascun giudice per l'inserimento nel relativo fascicolo personale;
- al controllo, ai fini della individuazione delle cause di incompatibilità di cui all' art. 8, del D.Lgs 545/92 di n. **3977** dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
- all'esame degli esposti pervenuti da cittadini e da associazioni di categoria, volti ad evidenziare presunte situazioni di incompatibilità;

- alla valutazione delle segnalazioni relative a presunte situazioni di incompatibilità pervenute dalle Commissioni Tributarie e/o delle Agenzie Fiscali;
- all'espletamento di una attività istruttoria preliminare con richieste all'interessato di chiarimenti relativi a quanto dal medesimo dichiarato, prima dell'avvio del procedimento per l'accertamento dell'incompatibilità. Le risposte pervenute, ove incomplete, hanno determinato l'attivazione dei poteri ispettivi di questo Consiglio.

Nei casi in cui gli elementi forniti dal giudice sono risultati insufficienti o dubbi, sono state avanzate richieste informative alle Commissioni Tributarie di appartenenza, alla Pubblica Amministrazione (Agenzie Fiscali, Regioni, Comuni, Province, Consorzi etc.), e alla Guardia di Finanza.

A fronte di evidenti situazioni di incompatibilità, laddove emerse dalle dichiarazioni rese in questionario, ovvero evidenziate dalle informazioni acquisite, è stato tempestivamente instaurato il relativo procedimento, con la concessione all'interessato di un termine di 30 giorni per la presentazione di memorie difensive, e, fermo il suo diritto di richiedere l'audizione personale e della facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore scelto tra gli iscritti agli Albi professionali di avvocati o di dottori commercialisti, ovvero tra i giudici tributari.

Per tali fattispecie sono stati adottati **n. 403** provvedimenti, distinti come di seguito riportato:

# DELIBERE DI RICHIESTA CHIARIMENTI ALL'INTERESSATO **Totale n. 24** delle quali:

- n. 20 per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett.i) del
  D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.
- n. 3- per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett. m) del
  D.Lgs 545/92
- **n. 1-** per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett. m ed i) del D.Lgs 545/92

# DELIBERE DI RICHIESTA NOTIZIE ALLE COMMISSIONI, G.F E/O AD ALTRI SOGGETTI DELLA P.A

Totale n. 23 delle quali:

- **n.10** per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342
- **n. 9** per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8,comma1° lett. m) del D.Lgs 545/92
- n. 3 per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett. b) del
  D.Lgs 545/92
- **n. 1** per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett. m) ed i) del D.Lgs 545/92

## DELIBERE DI APERTURA PROCEDIMENTO DI DECADENZA

#### Totale n. 19 delle quali:

- **n.** 13 per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L. 21.11.2000 n. 342.
- n. 5 per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett. m) del
   D.Lgs 545/92
- n.1 per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) ed h) del D.Lgs 545/92

#### **DELIBERE DI CONVOCAZIONE**

#### Totale n. 12 delle quali:

- **n.** 9 per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett. i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.
- n. 1 per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett. m) del
   D.Lgs 545/92
- n.1 per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett.
  h) ed i) del D.Lgs 545/92
- **n.1** per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) ed i) del D.Lgs 545/92

#### **DELIBERE DI DECADENZA**

#### Totale n. 3 delle quali:

- n. 1 per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett.m) del
   D.Lgs 545/92
- **n. 2** per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) ed i) del D.Lgs 545/92

#### DELIBERE DI PRESA D'ATTO DEL D.M. DI DECADENZA

#### Totale n. 3 delle quali:

- n. 2 per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n.449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.
- n. 1 per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett. i) ed m) del D.Lgs 545/92

# <u>DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTI DI DECADENZA</u> **Totale n. 23** delle quali:

- **n. 15** per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8,comma1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n.342.
- n. 5 per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8,comma1° lett. m) del
  D.Lgs 545/92
- **n. 1** per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8,comma1° lett. h) del D.Lgs 545/92
- n. 1 per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett. i) ed m) del D.Lgs 545/92
- **n. 1** per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett. i) ed h) del D.Lgs 545/92

#### **DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE ATTI**

#### **Totale n. 56** delle quali:

- n. 28 per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art.84, comma 1°, L.21.11.2000 n.342.
- n. 21 per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett m) del
  D.Lgs 545/92
- **n. 2** per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett m) ed i) del D.Lgs 545/92
- n. 5 per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett b) del
  D.Lgs 545/92

#### <u>DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE</u>

#### Totale n. 240 delle quali:

n. 114 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art.84, comma 1°, L.21.11.2000 n.342.

- **n. 110** per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett.m) del D.Lgs 545/92
- **n. 15** per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma1° lett. i) ed m) del D.Lgs 545/92
- n. 1 per le cause di incompatibilità di cui all' art 8, comma1° lett h) del D.Lgs 545/92

#### **RISOLUZIONE N. 1**

I dati illustrati evidenziano l'impegno che la Commissione V Incompatibilità ha profuso nel corso dell'anno 2010 nell'attività cognitiva e investigativa propedeutica all'avvio di procedimenti per l'accertamento di cause di incompatibilità, a tutela dell'immagine ed a garanzia della terzietà dei giudici tributari.

La Commissione ha tenuto n. 29 sedute i cui verbali al pari dei relativi ordini del giorno sono stati redatti dal personale dell'Ufficio.

Si rappresenta, altresì, che fra le mansioni svolte dall'ufficio Incompatibilità, significativa è stata l'attività di raccordo con le Commissioni tributarie.

#### f)Sesta Commissione: Procedimenti disciplinari e di decadenza.

L'Ufficio provvedimenti disciplinari e di decadenza, esplica attività di supporto alla corrispondente Commissione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In particolare, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio medesimo, provvede alla predisposizione degli atti concernenti i procedimenti disciplinari, ex art.16 del D.Lgs. 545/92 nonché quelli di decadenza di cui all'art.12 lettere a), c), d) ed e) stessa normativa;

In merito ai procedimenti disciplinari provvede, in ottemperanza alle decisioni assunte dalla Commissione, alla stesura delle proposte di:

- 1. delibere di richiesta dell'esercizio dell'azione disciplinare;
- 2. delibere di apertura del procedimento con contestazione degli addebiti disciplinari;
- 3. delibere di rimessione degli atti al presidente per la fissazione della discussione del procedimento;
- 4. decreti presidenziali di fissazione della udienza dibattimentale;
- 5. decisioni disciplinari applicate, poi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Ufficio istruisce, inoltre, i procedimenti cautelari mediante la predisposizione di delibere che dispongono in merito alla sospensione, obbligatoria o facoltativa, dall'esercizio delle funzioni di giudice tributario, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento per il procedimento disciplinare.

Per quanto concerne i procedimenti relativi alla decadenza dei giudici tributari, l'Ufficio provvede a predisporre dapprima le delibere di apertura del procedimento, successivamente le delibere di contestazione, poi quelle di convocazione dei giudici interessati, ed infine le delibere di decadenza, ratificate poi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Ufficio predispone gli atti preparatori alle ispezioni e fornisce assistenza ai Consiglieri incaricati all'espletamento delle verifiche dirette ad appurare il corretto funzionamento delle Commissioni tributarie.

In merito agli esposti nei confronti dei giudici tributari, provenienti sia da privati che da soggetti pubblici, l'Ufficio procede alla relativa istruttoria, secondo le indicazioni fornite della Commissione.

L'Ufficio provvede, poi, alla tenuta di numerosi registri tra i quali quello relativo alle iniziative disciplinari, quello concernente le convocazioni dei giudici e quello degli esposti.

#### L'Ufficio è costituito dal seguente personale:

- n. 1 unità di Terza Area, f.r. F6;
- n. 1 unità di Terza Area, f.r. F5;
- n. 1 unità di Terza Area, f.r. F4;
- n. 1 unità di Prima Area, f.r F2.

#### 1. <u>DATI RELATIVI</u> AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

# • ATTI PROPEDEUTICI ESERCIZIO AZIONE DISCIPLINARE:

#### Totale n. 537

di cui attività istruttoria:

- n. 44 per procedimento penale;
- n. 7 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 10 per omesso o tardivo deposito di decisioni;
- n. 83 per omessa presentazione o parziale compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- n. 13 per esposti;
- n. 1 contenzioso;
- n. 1 parere Ufficio Studi e documentazioni:

#### delibere di archiviazione atti:

- n. 3 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 1 per omesso o tardivo deposito di decisioni;
- n. 374 per omessa presentazione o parziale compilazione della dichiarazione sostitutiva.

#### DELIBERE APERTE (Riferisce in Consiglio)

#### Totale n. 2

delle quali:

- n. 1 per misura cautelare;
- n. 1 per omesso o tardivo deposito di decisioni.

# DELIBERE DI RICHIESTA AVVIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE

#### Totale n. 12

delle quali:

- n. 10 per procedimento penale;
- n. 1 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;

n. 1 per omessa presentazione o parziale compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

#### **DELIBERE DI CONTESTAZIONE**

#### Totale n. 23

delle quali:

- n. 7 per procedimento penale;
- n. 4 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 10 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 2 per omessa presentazione o parziale compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

#### DELIBERE DI TRASMISSIONE ATTI AL PRESIDENTE

#### Totale n. 15

delle quali:

- n. 2 per procedimento penale;
- n. 7 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 5 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 1 per omessa presentazione o parziale compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

#### DECRETI DEL PRESIDENTE DI FISSAZIONE UDIENZA

#### Totale n. 17

dei quali:

- n. 2 per procedimento penale;
- n. 7 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 6 per omesso o tardivo deposito di sentenze (di cui n. 1 rinvio);
- n. 2 per omessa presentazione o parziale compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui n. 1 rinvio).

#### RELAZIONI PER UDIENZE DI DISCUSSIONE

#### Totale n. 5

delle quali:

- n. 1 per procedimento penale;
- n. 1 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 1 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 1 per omessa presentazione o parziale compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- n. 1 per misura cautelare sospensione, ex art. 14, 2 comma, Regolamento disciplinare.

#### DECISIONI DISCIPLINARI

#### Totale n. 8

delle quali:

- n. 5 <u>assoluzioni</u> (n. 3 per comportamento non conforme ai doveri o alla dignità del proprio ufficio; n. 1 per omesso o tardivo deposito sentenze; n. 1 per omessa presentazione o parziale compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
- n. 2 <u>ammonimenti</u> (n. 1 per comportamento non conforme ai doveri o alla dignità del proprio ufficio; n. 1 per omesso o tardivo deposito sentenze);
- n. 1 <u>censura</u> (per comportamento non conforme ai doveri o alla dignità del proprio ufficio).

# DELIBERE DI ESTINZIONE ex art. 21 del Regolamento per il procedimento disciplinare:

#### Totale n. 3

delle quali:

- n. 1 per procedimento penale;
- n. 1 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 1 per omesso o tardivo deposito di sentenze.

# DELIBERE DI PRESA D'ATTO DEL DECRETO MINISTERIALE DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE Totale n. 8

## DELIBERE DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Totale n. 5

- 2. <u>DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI CAUTELARI</u>
- PROCEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI di cui all'art. 13 del Regolamento per il procedimento disciplinare

  Totale n. 3
- PROCEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI di cui all'art.14, 1° comma del Regolamento per il procedimento disciplinare

#### Totale n. 2

- PROCEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI di cui all'art.14, 2° comma, del Regolamento per il procedimento disciplinare Totale n. 9
- 3. <u>DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE DEGLI ESPOSTI PERVENUTI</u>
  Totale n. 20
- 4. <u>ISPEZIONI PRESSO COMMISSIONI TRIBUTARIE</u> Totale n. 3
- 5. <u>CONTENZIOSO DISCIPLINARE: DELIBERE E MEMORIE DIFENSIVE</u>

Totale n. 2

6. <u>DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI DECADENZA</u>

### ATTIVITA' PROPEDEUTICA AL PROCEDIMENTO DI DECADENZA Totale n. 18

di cui:

- n. 12 ex art.12, comma 1, lett.a), D.Lgs.545/92, per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.f), stessa normativa;
- n. 6 per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett.e), D.Lgs.545/92.

#### DELIBERE APERTE (Riferisce in Consiglio)

**Totale n. 6** (ex art.12, comma 1, lett.a), D.Lgs.545/92, per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett.f), stessa normativa)

#### DELIBERE DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA

**Totale n. 4** (per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett.e), D.Lgs.545/92)

#### **CONVOCAZIONI**

**Totale n. 2** (per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett.e), D.Lgs.545/92).

## <u>DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI</u> <u>DECADENZA</u>

**Totale n. 3** (per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett.e), D.Lgs.545/92).

#### **DELIBERE DI DECADENZA**

**Totale n. 1** (per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett.e), D.Lgs.545/92).

# DELIBERE DI CONCESSIONE DELLA DEROGA AL REQUISITO DELLA RESIDENZA, ex art. 7, lett. f) D.Lgs, n. 454/92 Totale n. 11

# DELIBERE DI PRESA D'ATTO DEL DECRETO MINISTERIALE DI

Totale n. 6

**DECADENZA** 

- ELENCAZIONE E RELATIVA DESCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI PIU' RILEVANTI ADOTTATI
- Verbale n. 15 del 26 maggio 2010: disciplina deroga al requisito della residenza di cui all'art.7, lett.f), d.lgs. n. 545/92, adottata dalla Commissione nella seduta del 19 maggio 2010 e recepita dal Consiglio nella seduta del successivo 25 maggio.

#### g)Settima Commissione: Contenzioso.

La Commissione Contenzioso sovrintende e coordina l'attività del corrispondente Ufficio VII - Contenzioso controllando che vengano adempiuti i compiti previsti dall'art.6, c.1, lett. H) del "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del CDP" approvato il 19.3.2002.

L' Ufficio provvede ad annotare in ordine cronologico nel Registro di Commissione, secondo quanto previsto dal citato Regolamento, le pratiche pervenute alla Commissione. Dette pratiche vengono poi assegnate dal Presidente della Commissione al Consigliere Relatore: l'Ufficio ha il compito di collaborare alla redazione delle relative proposte di delibera.

La Commissione Contenzioso esamina i ricorsi giurisdizionali, dando direttive per la predisposizione delle relazioni per l'Avvocatura dello Stato, contenenti osservazioni necessarie alla costituzione ed alla resistenza in giudizio del Consiglio.

Opera, altresì, per assicurare l'esigenza di avere costanti rapporti con l'Avvocatura, i TT.AA.RR. ed il Consiglio di Stato, al fine di conoscere tempestivamente lo stato degli atti.

Anche nel caso di ricorsi straordinari al Capo dello Stato, vengono predisposte le relazioni per il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Allo stesso modo, quando la Commissione ritiene che ne ricorrano i presupposti, vengono predisposti i provvedimenti di autotutela.

Gli schemi di delibera e di provvedimenti, predisposti dall'Ufficio, vengono sottoposte all'esame e all'approvazione della Commissione nel corso di periodiche riunioni.

Nel 2010 la Commissione ha tenuto 16 sedute con la partecipazione del personale dell'Ufficio: di dette riunioni l'Ufficio, su disposizione del Presidente, cura la redazione dell'ordine del giorno nonché del verbale.

Nel corso dell'anno 2010 la Commissione ha approvato e quindi ha sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio, i provvedimenti di seguito elencati.

#### **ANNO 2010**

RICORSI TAR:

Rapporti Avvocature: n. 8

Prese d' atto: n. 39

APPELLI AL CONSIGLIO DI STATO:

Rapporti Avvocatura: n. 6

Prese d' atto: n. 39

RICORSI STRAORDINARI AL CAPO DELLO STATO:

Rapporti MEF.: n. 2

Prese d' atto : n. 1

RICORSI CASSAZIONE C/SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE RELATIVE ALLA RICHIESTA DI INDENNITA' GIUDIZIARIA:

Rapporti M.E.F..: n. ==

Prese d'atto: n. 1

DELIBERE VARIE: n. 10

#### h) Ottava Commissione: Compensi dei giudici tributari.

L'Ufficio VIII, come da previsione Regolamentare, ha provveduto, nel corso dell'anno 2010, all'esame di ogni problematica riguardante il trattamento economico, la gestione delle istanze di congedo e/o aspettativa dei giudici tributari nonché il funzionamento delle Commissioni tributarie per ciò che concerne l'organizzazione logistica degli Uffici ciò a causa della nota carenza di personale, unitamente a quella relativa a deficienze strutturali di sede o di inidoneo adeguamento dei locali.

Parimenti, l'Ufficio VIII ha assicurato un'efficiente e corretta gestione dello status relativo al trattamento economico dei giudici tributari svolgendo un'attività di consistente rilievo per l'esame di istanze legate a fatti fisiologici (congedi, assenze etc.) ma soprattutto per la risoluzione di quesiti in ordine alla normativa applicabile sul predetto trattamento a seguito di vicende patologiche legate allo status di giudice tributario (disciplina, sospensioni, etc.).

Inoltre, al fine di migliorare ed ottimizzare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nonché a tutela della funzione di giudice tributario, l'Ufficio VIII e la Commissione VIII hanno elaborato il testo definitivo della Risoluzione n. 4/2010 volta a riordinare la materia delle assenze, integrando le ipotesi di assenze giustificate con riferimento all'assistenza ai portatori di handicap, alle malattie gravi, alla maternità etc.

Si rappresenta, infine, che l'Ufficio VIII, nel corso dell'anno 2010, operativamente, ha proceduto alla <u>trattazione e definizione di complessive n.</u>

1552 pratiche per la formulazione di delibere consiliari e/o risoluzioni in materia di propria competenza nonché per evasione di corrispondenza varia e per liquidazioni di parcelle onorari richieste dall'Avvocatura dello Stato a seguito di attività difensiva svolta dalla stessa per la rappresentanza in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

L'Ufficio VIII si compone di n. 5 unità, di cui: n. 1 responsabile amministrativo; n. 3 con compiti di attività istruttoria; n. 1 con compiti di collaborazione, tenuta archivi e gestione corrispondenza.

i) Nona Commissione: Amministrazione e Contabilità – Bilancio – Ufficio Economato.

Il Servizio di Ragioneria si occupa della "gestione contabile dei fondi assegnati al Consiglio secondo gli adempimenti di cui all'art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del C.P.G.T." e, costituisce una unità tecnico-organizzativa altamente specialistica.

Nell'ambito della autonomia contabile del Consiglio, il predetto servizio provvede, pertanto, a gestire e coordinare ogni atto propedeutico alla spesa occorrente all'acquisizione dei servizi e beni necessari all'espletamento dell'attività istituzionale, sovrintendendo, inoltre, alla liquidazione dei compensi spettanti ai Consiglieri ed al personale, nonché, ad ogni rapporto con il Collegio dei Revisori Contabili, ai fini del previsto controllo di legittimità in ordine alla tenuta delle scritture contabili ed alla regolarità della attività amministrativa.

Provvede, altresì, a vigilare sulla regolarità contabile dell'Economo cassiere e sulla corretta applicazione del Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Per l'anno 2010, è stato assicurato il pareggio di bilancio, mediante una costante ed oculata attività di analisi giuridico-contabile e di valutazione economica di ogni fatto gestionale. Tale risultato è da considerarsi di notevole pregio, se si considera che, per effetto della grave fase di recessione, i capitoli di spesa del bilancio dello Stato hanno dovuto subire notevoli riduzioni, anche oltre quelle già contemplate nella relativa previsione pluriennale, al fine di consentire la ripresa economica ed il riavvio dello sviluppo produttivo del Paese.

Anche per il capitolo riguardante le spese di funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, infatti, la relativa dotazione finanziaria, per effetto di variazioni negative del bilancio dello Stato, ha subito una notevole riduzione, attestandosi a valori di poco superiori a quelli originariamente fissati in sede di costituzione del Consiglio nel 1999, nonostante che le spese obbligatorie per oneri inderogabili relative all'acquisizione di beni e servizi strettamente necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali ed al funzionamento dell'apparato amministrativo del Consiglio abbiano subito, nel corso degli anni, una lievitazione dovuta a fisiologiche oscillazioni di mercato.

Al fine, quindi, di poter conseguire l'equilibrio finanziario, ogni categoria di spesa è stata sottoposta ad un costante monitoraggio che, unitamente ad idonee variazioni al bilancio di previsione, ha reso possibile il conseguimento del dovuto assestamento, in funzione dell'equo contemperamento tra l'assolvimento degli

oneri di spesa e l'osservanza di ogni previsione normativa in ordine alla riduzione di specifici costi di gestione, anche in considerazione del consolidamento dei conti per il bilancio consuntivo 2010 e dell'approntamento del bilancio di previsione 2011. Inoltre, attraverso la preventiva consultazione al mepa ed al raffronto delle convenzioni consip, si è provveduto ad un efficiente espletamento dell'attività contrattualistica, sia sotto il profilo della legittimità formale, che di quello sostanziale della correttezza contabile e convenienza economica.

In tal modo, pur in presenza di una situazione finanziaria al limite di ogni positivo esito gestionale, si è reso possibile assicurare la copertura finanziaria per il fabbisogno occorrente al soddisfacimento di ogni voce di costo, garantendo, sia pure in economia, lo svolgimento dei compiti istituzionali, tra i quali, in particolare, il proseguimento del programma di formazione ed aggiornamento dei Giudici tributari.

Il Servizio di Ragioneria si compone di n.11 unità di cui:

AREA TERZA - n.5 con compiti di coordinamento e programmazione bilancio, redazione atti deliberativi ed ordinativi di spesa, servizio economato e consultazione Consip - Mercato elettronico P.A.;

AREA SECONDA - n.5 con compiti collaborativi, di tenuta archivi e gestione corrispondenza; AREA PRIMA - n. 1 con compiti ausiliari.

Operativamente, l'Ufficio IX ha proceduto alla redazione di n.448 atti autorizzatori (delibere/autorizzazioni) che hanno portato alla compilazione di n. 2394 ordinativi di pagamento di cui n.1689 per corresponsioni di trattamenti economici di attività del personale relativi a compensi accessori con relativi oneri fiscali, n.235 per rimborsi spese trasferta e/o viaggio, n. 464 per acquisto di beni e servizi e n. 6 per spese generali e di rappresentanza.

# j) Decima Commissione: Archivio.

La Commissione Archivio sovrintende all'attività del servizio e della quantità cartacea prodotta e da smaltire nei modi dovuti e richiesti dalla legge; vigila sull'applicazione delle procedure informatiche che regolano l'attività dell'Archivio risolvendo i problemi relativi ai rapporti ed alle problematiche eventuali tra quest'ultimo e gli Uffici.

#### k) Undicesima Commissione: Rapporti con il Parlamento.

La Commissione "Rapporti con il Parlamento" e la Commissione "Rapporti con la Stampa" sono di recente istituzione. Sono infatti state volute dall'attuale consiliatura con deliberazione del 14 Luglio 2009 e l'istituzione dei corrispondenti Uffici di supporto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 175 del 30 Luglio 2009, nella quale, tra l'altro, sono dettagliatamente specificate le rispettive competenze.

Entrambe le suddette Commissioni nascono come manifestazione concreta della volontà del Consiglio di promuovere la conoscenza all'esterno della Giustizia tributaria. Tale esigenza è stata avvertita a seguito dalla constatazione di quanto sia profonda la disinformazione sulla Giustizia tributaria e quanto invece sarebbe utile che Società civile, Stato e Istituzioni, le accordassero una dovuta maggiore rilevanza e attenzione anche per le notevoli ripercussioni della sua attività sul bilancio pubblico. Dalla divulgazione della conoscenza della Giustizia tributaria deriva inoltre l'effetto di suscitare una maggiore fiducia dei cittadini nel sistema tributario nazionale nella sua interezza, nonché la formazione della coscienza, nel cittadino-contribuente, di essere in condizione di parità nei confronti dell'Erario in caso di contenzioso, e al cospetto di un Giudice equo e terzo com'è garantito nel Processo tributario che, cosa non trascurabile, è peraltro quello che più risponde ai requisiti del "processo breve".

La Commissione "Rapporti con il Parlamento", che in sintesi è preposta a curare le relazioni con il Parlamento ed i suoi Organi, è composta da n. 5 Consiglieri, tra cui un Presidente ed un Vice Presidente e si avvale della collaborazione del solo Responsabile Amministrativo del corrispondente XI Ufficio, per ora unica unità di personale assegnato, che condivide con la Commissione "Rapporti con la stampa", a causa della grave carenza di personale della Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Di seguito si riporta l'attività svolta dalla Commissione "Rapporti con il Parlamento" nell'anno 2010.

La Commissione ha dato risposta a n. 11 documenti di sindacato ispettivo:

- n. 4-06899 dell'On.le BERRETTA
- n. 4-03053 del Sen.re PICHETTO FRATIN
- n. 4-03090 del Sen.re FLERES
- n. 4-03111 del Sen.re DIGILIO
- n. 4-07149 dell'On.le TORRISI
- n. 4-04778 dell'On.le FOTI
- n. 5-02165 dell'On.le MOTTA

n. 3-01182 del Sen.ren. 3-01548 del Sen.reBARBOLINI

n. 5-03390 dell'On.le VANNUCCHI

n. 5-03751 dell'On.le FLUV

La Commissione "Rapporti con il Parlamento" si è inoltre profusa nello studio delle problematiche e conseguente necessità di riforma della Giustizia Tributaria.

Vari incontri istituzionali del Consiglio di Presidenza e della sua Presidente, inoltre, sono stati realizzati a seguito di impulso della Commissione "Rapporti con il Parlamento", ai quali la Commissione ha partecipato nella sua totalità, o con alcuni dei suoi Componenti.

A seguito di tale attività il 15 aprile 2010 il Presidente della Commissione XI – Rapporti con il Parlamento, Consigliere Adolfo CUCINELLA ed il Vice Presidente Consigliere Giorgio FIORENZA sono stati ricevuti dal Sen.re Giuliano BARBOLINI membro della VI Commissione del Senato (Finanze e Tesoro) e successivamente il 20 maggio 2010 sono stati ricevuti dall'On.le Gianfranco CONTE Presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Il 9 giugno 2010 la Presidente Daniela Gobbi, è stata ricevuta dall'On.le Gianfranco CONTE Presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Sono state effettuate numerose ricerche di materiale per i componenti della Commissione XI utilizzate nelle quattro convocazioni della Commissione seguite dai relativi verbali.

Sono state inviate varie lettere di richiesta di incontro con Onorevoli e Senatori per portare a loro conoscenza le varie problematiche relative all'operatività della Giustizia Tributaria.

Per ogni incontro è stato relazionato un resoconto.

L'Ufficio XI è stato notevolmente coinvolto per la Giornata Celebrativa della Giustizia Tributaria – 25 marzo 2010 Aula Magna della Corte di Cassazione nel comunicare inviti di partecipazione ai membri del Parlamento.

I Componenti della Commissione XI – Rapporti con il Parlamento hanno inoltre fattivamente collaborato all'iniziativa del Consiglio di partecipare con uno stand sulla Giustizia Tributaria al Salone della Giustizia svoltosi a Rimini dal 2 al 5 dicembre.

#### l) Dodicesima Commissione: Rapporti con la Stampa

Come già anticipato, la Commissione "Rapporti con la stampa" è di nuova istituzione: anch'essa infatti è stata prevista con deliberazione adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 14 Luglio 2009 e l'istituzione del corrispondente Ufficio di supporto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 175 del 30 Luglio 2009, nella quale, tra l'altro, sono dettagliatamente specificate le competenze.

Alla Commissione "Rapporti con la Stampa" compete, in sintesi, di promuovere e curare i rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione e di provvedere al costante aggiornamento del sito web del Consiglio di Presidenza. La Commissione è composta da n. 5 Consiglieri, tra cui un Presidente ed un Vice Presidente e si avvale della collaborazione del solo Responsabile Amministrativo del corrispondente XII Ufficio, per ora unica unità di personale assegnato a causa della grave carenza di personale della Segreteria, che condivide con la Commissione "Rapporti con il Parlamento".

Di seguito si riporta l'attività svolta dalla Commissione "Rapporti con la Stampa" nell'anno 2010.

La Commissione ha notevolmente contribuito alla realizzazione e alla divulgazione della "Giornata Celebrativa della Giustizia Tributaria" – 25 marzo 2010 presso la prestigiosa Aula Magna della Corte di Cassazione a conclusione delle inaugurazioni regionali dell'Anno giudiziario tributario. Alla presenza delle più autorevoli personalità del mondo politico e giudiziario, la Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Avv. Daniela GOBBI ha esposto il resoconto della propria attività istituzionale.

Importante iniziativa è stata realizzata dalla Commissione per la commemorazione del Giudice Tributario Claudio Fioravanti e consorte – L'Aquila, 23 aprile 2010 – Caserma della Guardia di Finanza de L'Aquila – Coppito, entrambi deceduti nel sisma del 6 aprile 2009. Alla presenza del conduttore **Pippo Baudo** sono stati consegnati n. 2 contributi di laurea in memoria del giudice Fioravanti.

Precedente alla solenne commemorazione la Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria avv. Daniela GOBBI ha invitato Alte personalità alla conferenza stampa di presentazione per il giorno 16 aprile 2010 presso la Caserma della Guardia di Finanza de L'Aquila – Coppito , entrambi gli eventi si sono conclusi con la redazione della rassegna stampa.

E' stato predisposto materiale divulgativo sulla Giustizia Tributaria su richiesta della Presidente Gobbi ed inviato alla giornalista RAI Anna LA ROSA.

Sono stati elaborati dati statistici relativi al contenzioso tributario a seguito di richiesta del giornalista **BIONDI** de **IL SOLE 24 ORE** ed invio allo stesso di quanto richiesto.

La Commissione "Rapporti con la stampa", ha elaborato i sottoriportati n. 12 comunicati stampa, pubblicati sul sito del Consiglio nell'apposita Sezione:

- COMUNICATO STAMPA Incontro Papa Benedetto XVI 10 febbraio 2010;
- COMUNICATO STAMPA Approvato il modello di dichiarazione sostitutiva atto di notorieta' validità 1 luglio 2009/31 dicembre 2011;
- COMUNICATO STAMPA Una casella di PEC (posta elettronica certificata) esclusiva per i Giudici Tributari;
- COMUNICATO STAMPA Giornata Celebrativa della Giustizia Tributaria Aula Magna della Corte Di Cassazione Roma, 25 Marzo 2010;
- N. 19 COMUNICATI STAMPA Inaugurazione Anno Giudiziario Tributario Regionale (dal 5 al 22 marzo 2010) Regioni: Umbria Emilia Romagna Sicilia Toscana Marche Veneto Lazio Valle D'Aosta Liguria Molise Piemonte Lombardia Abruzzo Campania Puglia Basilicata Calabria Sardegna Friuli Venezia Giulia;
- COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Presidenza decide di proporre appello al Consiglio di Stato e di riesaminare la posizione dei due Consiglieri interessati dai ricorsi in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio;
- COMUNICATO STAMPA Assegnazione dei ricorsi: individuato un criterio unico per tutte le Commissioni Tributarie;

- COMUNICATO STAMPA Giustizia Tributaria: all'Aquila un corso di formazione per magistrati tributari e concessione di contributi di laurea in memoria del giudice Fioravanti;
- COMUNICATO STAMPA a seguito di notizie apparse su "il Messaggero", con cui sono state riportate critiche espresse da un componente del CSM sul sistema elettorale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- COMUNICATO STAMPA intimazione e diffida a rettificare la qualifica del giudice tributario Pasquale Lombardi, cessato dal servizio per limiti di età;
- COMUNICATO STAMPA smentita e precisazioni sui criteri di determinazione dei compensi dei Giudici tributari;
- COMUNICATO STAMPA sulla partecipazione della Giustizia Tributaria alla seconda edizione del Salone della Giustizia Rimini 2-5 Dicembre 2010.

La Commissione "Rapporti con la stampa", relativamente alla propria competenza in merito al sito web del Consiglio (www.giustizia-tributaria.it), ha dovuto affrontare anche nell'anno 2010 una serie di problematiche per la modifica parziale ed ammodernamento della struttura del sito soprattutto nella ristrutturazione parziale della Sezione FORMAZIONE E CONCORSI, seguendo le preziose indicazioni del Vice Presidente Ferrara e della Presidente Gobbi si è consentito all'utenza una maggiore facilità nell'utilizzo dell'informazione.

Di seguito si riportano complessivamente gli interventi sul sito apportati dalla Commissione "Rapporti con la Stampa" a seguito di approvazione:

- Nella Sezione COMUNICATI sono stati pubblicati n. 1 avviso e n. 2 documenti relativi alla PEC;

- Nella Sezione GIUSTIZIA TRIBUTARIA Organigramma è stata richiesta la rettifica di n. 9 schede;
- Nella Sezione GIUSTIZIA TRIBUTARIA Strutture Periferiche sono state apportate n. 1 richiesta modifica C.A.P. varie Commissioni Tributarie, n. 1 richiesta di rettifica di n. 2 indirizzi mail e n. 7 aggiornamenti;
- Nella Sezione RASSEGNA STAMPA sono stati pubblicati n. 19 articoli di giornalistici.
- Nella Sezione ULTIME NOTIZIE sono stati pubblicati n. 11 comunicati stampa e n. 5 pubblicazioni di documenti;
- Nella Sezione CONVEGNI-FORMAZIONE-CONCORSI è stata pubblicata n. 1 Delibera n. 2252 del 19.10.2010 G.U. n. 261 dell'8.11.2010 sui "Criteri di valutazione della professionalità dei giudici nei concorsi interni";
- Nella Sezione DOCUMENTAZIONE Risoluzioni sono state pubblicate n. 12 risoluzioni;
- Nella Sezione STATISTICHE sono stati inseriti dati statistici sul contenzioso tributario anni 2006, 2007 e 2008;
- Nella Sezione RELAZIONI ANNUALI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE è stata pubblicata la relazione anno 2008.

La Commissione "Rapporti con la Stampa", in collaborazione con la Segreteria Informatica, a seguito di varie iniziative ha ottenuto l'approvazione dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria affinchè ciascun giudice tributario sia dotato ed utilizzi, per le comunicazioni afferenti l'attività istituzionale relativa al Consiglio di Presidenza, una casella PEC (Posta Elettronica Certificata). A seguito dell'accordo con ARUBA PEC S.p.A. si potrà identificare inequivocabilmente il titolare della casella PEC come Giudice tributario, ogni giudice tributario sarà abilitato dal Consiglio di Presidenza ad ottenere gratuitamente ed utilizzare una propria PEC il cui indirizzo sarà: nome.cognome@giustizia-tributaria.it.

La Commissione "Rapporti con la Stampa" ha inoltre fattivamente collaborato all'iniziativa del Consiglio di partecipare con uno stand sulla Giustizia Tributaria al Salone della Giustizia svoltosi a Rimini dal 2 al 5 dicembre 2010.

Per tale evento la Commissione "Rapporti con la Stampa" ha curato in particolare:

- lo stand, ubicato nel "Padiglione DI-La Legge" con l'obiettivo di illustrare mediante pannelli grafici che lo compongono, le norme di riferimento, il ruolo e

l'ubicazione sul territorio nazionale della Giustizia tributaria italiana, nonché i suoi rapporti in ambito europeo;

- le proiezioni su un monitor video esplicative di tutte le funzioni svolte dalla Magistratura tributaria italiana;
- vari materiali divulgativi disponibili al pubblico e documenti fac-simile;
- la presenza di Consiglieri e Funzionari del Consiglio di Presidenza, a disposizione dei visitatori del Salone, per ogni eventuale richiesta di informazioni sulla Giustizia Tributaria e sulle materie di competenza della stessa;
- la raccolta di una specifica **rassegna stampa** degli articoli giornalistici riguardanti la partecipazione al Salone della Giustizia di Rimini della Giustizia Tributaria e del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza, in ambito di tale evento, ha organizzato un importante

Convegno dal titolo "Giudici tributari e Giudizi tributari: i confini mobili della

giurisdizione tributaria – Il ruolo del Consiglio di Presidenza" che si è svolto il

4 dicembre 2010 presso la Sala Neri B – Hall sud del Salone della Giustizia di Rimini.

Il funzionario dell'Ufficio XII, di supporto della Commissione "Rapporti con la Stampa", in collaborazione principalmente con quello della Segreteria Informatica del Consiglio e con quelli dell'Ufficio della Commissione II, per quanto di competenza, in occasione del suddetto evento ha inoltre contribuito all'elaborazione:

- di **n. 1 prospetto logico-concettuale** sugli argomenti da trattare nello stand della Giustizia tributaria;
- di **n. 1 relazione-appunto** per la Pres. GOBBI relativo al materiale da distribuire o esporre in visione ai visitatori e dei servizi offerti presso lo stand della Giustizia tributaria;
- dei pannelli esterni ed interni dello stand espositivo della Giustizia tributaria: ideazione grafica e rapporti con i realizzatori;
- di **n. 1 cartina geografica dell'Italia** con l'indicazione delle sedi delle Commissioni Tributarie: ideazione grafica e rapporti con i realizzatori;
- di **n. 1 cartina geografica dell'Europa** con l'indicazione delle sedi dei Tribunali Tributari nei 27 paesi europei: ideazione grafica e rapporti con i realizzatori;

- di n. 1 brochure del Consiglio di Presidenza per totale n. 8 facciate in distribuzione presso lo stand della Giustizia Tributaria: elaborazione grafica e aggiornamento dei contenuti;
- di n. 1 elaborato divulgativo su "I concorsi per componenti delle Commissioni Tributarie", in distribuzione presso lo stand della Giustizia Tributaria: elaborazione grafica e del contenuto;
- di n. 1 elaborato divulgativo su "Le Commissioni Tributarie competenze e dislocazione territoriale", in distribuzione presso lo stand della Giustizia Tributaria: elaborazione grafica e del contenuto;
- di **n.** 1 serie di slide in sequenza da proiettare sullo schermo al plasma dello stand della Giustizia Tributaria: individuazione dei contenuti, ideazione della sequenza e degli effetti visivi nello scorrimento delle immagini;
- di n. 1 invito al Convegno del 4 dicembre 2010 presso la Sala Neri B- Hall sud del Salone della Giustizia di Rimini;
- di n. 1 programma del Convegno del 4 dicembre 2010 presso la Sala Neri B – Hall sud del Salone della Giustizia di Rimini.

Detto funzionario inoltre ha effettuato servizio a Rimini, presso lo stand della Giustizia Tributaria, dal 1 al 4 Dicembre 2010.

#### m) Tredicesima Commissione: Informatizzazione del processo tributario.

L'Ufficio per l'Informatizzazione del processo tributario, secondo quanto stabilito dal Regolamento di questo Consiglio, provvede a curare i lavori preparatori del processo tributario telematico fino al loro compimento ed alla definizione, segnalando al Consiglio eventuali correttivi e proposte utili al suo miglior funzionamento; l'attività di competenza viene svolta principalmente attraverso la partecipazione al tavolo di lavoro attivato presso il Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria a seguito della sottoscrizione del "Protocollo d'intesa per la sperimentazione dell'applicativo informatico del Processo Tributario Telematico e la redazione degli atti normativi di regolamentazione dello stesso".

L'Ufficio è composto da un funzionario di area III, il quale collabora con il Presidente della corrispondente Commissione XIII, Cons. Antonio Orlando, nella partecipazione alle riunioni del tavolo di lavoro e nella organizzazione e coordinamento delle attività connesse alla realizzazione del progetto informatico.

I lavori svolti nel corso del 2010 sono stati caratterizzati dall'avvio e realizzazione della sperimentazione del software applicativo di gestione e dalla predisposizione dello schema di Regolamento del Processo Tributario Telematico.

Per quanto riguarda la sperimentazione del Processo Tributario Telematico il funzionario preposto all'Ufficio ha collaborato alla generale organizzazione della stessa (la quale ha coinvolto tecnici della SO.GE.I., professionisti aderenti alle organizzazioni di cui al suddetto protocollo d'intesa, personale di segreteria delle commissioni ed i collegi giudicanti) curando, in particolare, la formazione dei giudici partecipanti attraverso un programma di corsi tenuti da luglio a novembre 2010 presso l'aula informatica che il Consiglio di Presidenza ha fatto approntare negli appositi locali al sesto piano della sede di Via Solferino.

L'attività svolta e su menzionata può riassumersi come segue: SEDE DELLA SPERIMENTAZIONE: Aula Informatica – VI piano della sede Consiliare

#### DATE DI EFFETTUAZIONE DELLE SEDUTE DI CORSO TEORICO:

09 luglio 2010 Giudici partecipanti: 23 04 e 05 novembre 2010 Giudici partecipanti: 19

Le sedute di formazione saranno seguite nel corso del 2011 da quelle di sperimentazione del software e consistenti, per i giudici, nella redazione

informatica delle sentenze, sottoscrizione digitale delle stesse e loro trasmissione telematica.

Al fine di permettere lo svolgimento dei corsi, l'Ufficio XIII ha provveduto, a partire dal mese di aprile, a tutte le operazioni necessarie alla fornitura ai giudici partecipanti degli appositi kit di firma digitale, acquistati per il tramite della Direzione Sistemi Informativi della Fiscalità (DSI) del Dipartimento delle Finanze.

Per quanto riguarda la stesura del Regolamento del Processo Tributario Telematico è stato formato un apposito tavolo di lavoro ristretto a cui ha partecipato il funzionario preposto all'Ufficio unitamente al Presidente della corrispondente Commissione XIII; il Regolamento è stato messo a punto partendo dall'ossatura dalla bozza già predisposta nell'anno 2007 dall'analogo gruppo di lavoro, all'epoca costituito con Decreto del direttore del Dipartimento per le Politiche Fiscali, con l'obiettivo di adeguarla alle modifiche nel frattempo apportate alla architettura software e recependo le disposizioni normative intervenute in materia di gestione dei documenti in formato digitale, degli strumenti informatici e telematici per la pubblica amministrazione e di tutela dei dati trattati con strumenti digitali. A dicembre 2010 i lavori risultano ancora nella fase iniziale.

Sempre nel corso del 2010 l'Ufficio ha partecipato ai lavori di realizzazione e sperimentazione del software per l'"Assegnazione on-line dei ricorsi alle sezioni", realizzato dalla SO.GE.I. su disposizione della Direzione della Giustizia Tributaria e sulla base di quanto deliberato dal Consiglio in materia nelle risoluzioni num. 5 e 7 del 2010. Il prototipo realizzato è stato illustrato ai Presidenti delle CCTT in occasione dell'incontro annuale degli stessi con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

## Capitolo II

#### La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

La **Segreteria Amministrativa**, segmento della più ampia Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza, presta la propria collaborazione e assistenza al Segretario Generale nell'espletamento dei suoi compiti previsti dall'art. 4 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria (deliberazione del 19/03/2002).

Unitamente alle competenze e funzioni assegnate per via regolamentare, nonché agli obiettivi assegnati dal Consiglio ogni anno, giova ricordare che vengono annualmente assegnati al Segretario Generale con decreto del Direttore della Giustizia Tributaria, determinati obiettivi operativi da conseguire annualmente che, per l'anno 2010, sono stati attribuiti con nota del 23 giugno 2010, prot. n. 9759 e che consistono nelle seguenti attività:

- 1. supportare il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria assicurando il funzionamento delle attività dell'Ufficio di Segreteria e coordinando l'attività dei Dirigenti del medesimo Ufficio;
- 2. supportare la Direzione della Giustizia Tributaria nei procedimenti amministrativi tesi alla stesura dei provvedimenti di perfezionamento delle delibere adottate dal CPGT concernenti la nomina, la decadenza e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari ai giudici tributari;
- 3. fornire il proprio contributo alla DGT per la stesura del piano di formazione 2010, definendo il fabbisogno formativo per le risorse assegnate alla Segreteria;
- 4. cooperare con la DGT per lo sviluppo e l'adeguamento del sistema informativo delle Commissioni Tributarie;
- 5. fornire la necessaria collaborazione alla DGT per l'attivazione dei corsi di aggiornamento dei componenti delle Commissioni Tributarie attraverso la SSEF.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi e per lo svolgimento delle proprie funzioni e competenze, quindi, il Segretario Generale, si è avvalso, nell'anno 2010, della collaborazione del personale addetto alla Segreteria Amministrativa composta di 4 elementi (ridotti di una unità a decorrere dal 01/10/2010 a causa della quiescenza di un funzionario) di cui due di Area III – F3 che hanno curato le questioni inerenti, in generale, la gestione dei rapporti di lavoro del Personale tutto e che sono di maggior rilevanza quali, appunto,

l'amministrazione, gestione e sviluppo di tutto il Personale in servizio presso l'Ufficio di Segreteria del CPGT, con particolare riguardo alla gestione del rapporto di lavoro nelle sue diverse fasi di inserimento, mobilità, assenze e cessazioni, nonché la predisposizione dei prospetti inerenti il trattamento economico accessorio; istruttorie su provvedimenti di riconoscimento dei benefici di cui all'art. 33, comma 3 della Legge n. 104/92 e succ.ve modificazioni, nonché quelle concernenti infermità da cause di servizio; attivazione e necessario coordinamento con la Direzione della Giustizia Tributaria e con il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi anche al fine di superare eventuali criticità nella gestione informatizzata delle risorse umane; la cura delle relazioni sindacali e delle relazioni di particolare importanza in stretta collaborazione con il Segretario Generale; costante controllo e aggiornamento del livello degli obiettivi assegnati al Segretario Generale anche mediante l'utilizzo dei sistemi informatici (Si.Va.D. e consuntivazioni periodiche) con conseguente e tempestivo intervento idoneo a rimuovere qualsiasi ostacolo e/o difficoltà qualora si ravvisasse il rischio di mancato o parziale conseguimento degli obiettivi stessi.

A tali compiti e funzioni occorre, poi, considerare la sfera dei compiti seguiti dalle due unità di Area II – F2 inerente alla tenuta dei fascicoli del Personale dipendente presso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio; la gestione e rilevazione informatica delle presenze (gestione SIAP); la gestione e conteggio attribuzione buoni pasto; provvedimenti di sollevamento dal servizio; visite fiscali e corrispondenza interna tra il Servizio di Ragioneria ed Economato ed il Segretario Generale per i molteplici adempimenti di relativa competenza (trattamento di missione per il Personale in servizio fuori sede durante i corsi di aggiornamento per giudici tributari).

La Segreteria Amministrativa, comprensiva anche dell'Archivio, dei servizi Ausiliario, Automobilistico e del Centralino ha, pertanto, utilizzato, nel corso dell'anno 2010, complessivamente n. 1477 protocolli a fronte di un totale di ore lavorate pari a n. 23.720.

Alle attività sopra descritte, occorre aggiungere:

la gestione dell'<u>Archivio</u> che, nel periodo in esame, ha curato, a seguito delle vicende personali dei giudici tributari, la movimentazione ed eliminazione di un numero considerevole di fascicoli; ha utilizzato un quantitativo di protocolli pari a n. 17.962 ed ha provveduto alla gestione del NSD che, per questo Ufficio di Segreteria, è entrato in vigore a decorrere dal 14 dicembre 2010. A questa attività va aggiunta la trasmissione e la ricezione di fax e la gestione della corrispondenza sia in arrivo che in partenza;

- la gestione del <u>servizio di portineria e quello di anticamera</u>, cui attendono due dipendenti di Area II e due dipendenti di Area I (supportati, non di rado, anche dagli autisti quando non impegnati nella conduzione delle auto di servizio);
- la gestione del <u>servizio automobilistico</u>, composto complessivamente da 6 dipendenti;
- la gestione del <u>servizio centralino</u> svolto da due unità di Seconda Area.

In riferimento, poi, alle competenze del Segretario Generale rientranti nell'ambito del coordinamento e della sovrintendenza al Servizio di Ragioneria, la Segreteria Amministrativa, anche per l'anno in esame, ha prestato la propria collaborazione, adoperandosi, per esempio, per le autorizzazioni richieste ai fini della emissione degli ordinativi di pagamento e adempiendo ad ogni altro compito previsto dai Regolamenti interni ovvero di volta in volta affidato dal Consiglio stesso o dal Comitato. La Segreteria Amministrativa, infine, ha collaborato, nel corso del 2010, allo svolgimento delle competenze affidate al Segretario Generale inerenti il controllo sull'aspetto prettamente contabile del prospetto di bilancio previsionale all'atto della chiusura dell'esercizio finanziario, in conformità delle previsioni del Regolamento di Contabilità e Amministrazione.

Si evidenzia, infine, la particolare attività che svolge la <u>Segreteria Tecnica</u>, composta di 4 unità, di cui n. 3 di AREA TERZA e n. 1 di AREA SECONDA.

Detta Segreteria si occupa della verbalizzazione e della conservazione degli atti, quale supporto speciale all'attività del Consiglio nella sua funzione deliberante, nonché a quella del Comitato di Presidenza, con particolare riguardo ai compiti previsti dal Regolamento di contabilità e amministrazione del Consiglio. La Segreteria Tecnica ha quindi curato, nel corso del 2010, l'elaborazione di n. 33 verbali concernenti le sedute del Consiglio, n. 36 verbali concernenti quelle del Comitato; ha predisposto n. 33 o.d.g. del Consiglio e n. 36 o.d.g. del Comitato, approntando il relativo materiale istruttorio per le sedute consiliari e per quelle del Comitato di Presidenza.

La Segreteria Tecnica ha supportato, altresì, il Consiglio nella elaborazione delle audizioni dei convocati e nel controllo delle delibere consiliari allegate ai verbali, occupandosi della loro corretta esecuzione, coordinando i singoli uffici di supporto alle Commissioni consiliari.

Si è inoltre occupata della organizzazione dell'incontro, che si tiene annualmente, con i Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e

provinciali nonché con i giudici tributari responsabili dell'Ufficio del Massimario, per un confronto e valutazioni organizzative.

Nell'anno 2010, istituita dal Consiglio di Presidenza la Giornata celebrativa della Giustizia Tributaria presso la Suprema Corte di Cassazione sintesi, in una sede solenne, delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario tenutesi in tutte le Commissioni tributarie regionali - la Segreteria Tecnica ha offerto la propria fattiva collaborazione per l'organizzazione e la riuscita di questa Cerimonia, con impegno e dedizione al di fuori degli schemi ordinari. Attesa, inoltre, la volontà del Consiglio di partecipare anche per il 2010 al Salone della giustizia, tenutosi per il secondo anno a Rimini, la Segreteria Tecnica si è occupata del coordinamento e della gestione delle attività necessarie per la riuscita dell'evento.

La Segreteria Tecnica svolge funzioni di Segreteria particolare del Presidente e, pertanto, lo assiste nell'esercizio della propria attività istituzionale, svolgendo opera di raccordo e coordinamento con le varie Istituzioni e predisponendo, altresì, i necessari adempimenti per gli interventi di comunicazione istituzionale del Presidente.

Da segnalare, infine, che la <u>Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione delle Attività Informatiche</u>, ha esplicato l'attività di competenza, così come disposto dal Regolamento del Consiglio di Presidenza e disciplinata con deliberazione del 19/11/02; essa si compone di 2 elementi, di cui uno di Area II ed uno di Area III, il quale attende alle questioni di maggior rilevanza nell'ambito delle seguenti competenze dell'Ufficio:

- relazioni con il Dipartimento delle Finanze e la Direzione della Giustizia Tributaria per le attività inerenti il funzionamento e l'implementazione del sistema informatizzato per la gestione dei collegi giudicanti e l'informatizzazione delle procedure della giustizia tributaria, in stretta collaborazione con il Segretario Generale
- attività di trattamento e controllo dei dati utili alla determinazione dei compensi dei giudici tributari
- gestione del controllo della formazione e dello scambio di dati informatizzati e/o di procedure informatiche e/o di documenti ed atti trasmessi in via telematica
- supervisione alle attività della ditta di assistenza informatica hardware e software per gli uffici consiliari
- gestione dei sito web del Consiglio
- gestione e la tutela dei dati affluenti attraverso la posta elettronica) ed una unità di Area II che espleta attività relativa alla gestione ordinaria (rilevazione ed aggiornamento dei dati utili alla determinazione dei compensi dei giudici

tributari, delle presenze del personale, per l'anagrafe delle prestazioni (S.I.C.O.), della banca dati GEDAP

- ritiro ed inoltro al sostituto d'imposta dei modelli 730/09 del personale dell'ufficio
- fornitura delle credenziali di accesso ai giudici per la banca dati ITALGIUREWEB della Corte di Cassazione).

Occorre segnalata nel corso dell'anno la partecipazione dell'ufficio di Segreteria Informatica alla attività del Dipartimento delle Finanze per:

- a) La realizzazione e sperimentazione del software per l'"Assegnazione online dei ricorsi alle sezioni", realizzato dalla SO.GE.I. su disposizione della Direzione della Giustizia Tributaria e sulla base di quanto deliberato dal Consiglio in materia nelle risoluzioni num. 5 e 7 del 2010.;
- b) la procedura di attivazione negli uffici consiliari del protocollo informatico rientrante negli obiettivi del DPR 28/11/2000, n. 445 e delle disposizioni seguite con direttiva 27/11/2003 del Ministero per l'innovazione e la tecnologia;

Al fine di permettere lo svolgimento dei corsi di formazione dei giudici tributari partecipanti alla sperimentazione del Processo Tributario Telematico, la Segreteria Informatica ha coordinato l'allestimento della apposita aula informatica che il Consiglio di Presidenza ha fatto approntare dei locali al sesto piano della sede di Via Solferino; in detta aula è stata realizzata una rete di 30 personal computer client e di un pc docente, collegato ad una lavagna/schermo da 40 pollici. Tutte le postazioni dispongono di connessione internet e possono essere gestite dal pc docente per le attività didattiche.

Da ultimo, la Segreteria Informatica ha provveduto alla predisposizione, unitamente all'Ufficio XII, delle iniziative e dell'allestimento grafico per la partecipazione del Consiglio di Presidenza al Salone della Giustizia che si è tenuto a Rimini dal 2 al 5 dicembre 2010, oltre a quelle del programma e degli argomenti del convegno che il Consiglio ha organizzato nell'ambito del medesimo evento.

Ed ancora, con riferimento all'attività amministrativa di supporto a quella istituzionale del Consiglio, si rappresenta – non discostandosi da quanto detto in merito in precedenti Relazioni – l'opportunità di prevedere nella prossima pianta organica, che all'Ufficio di Segreteria di questo Consiglio venga attribuito il rango di Direzione Centrale.

Sarebbe auspicabile, di conseguenza, che di tale aspetto se ne tenesse conto avendo così riguardo ed attenzione a quanto, con ripetute deliberazioni consiliari, è stato già richiesto da questa compagine consiliare e dalle precedenti consiliature.

Da ultimo, ad integrazione delle precedenti Relazioni, devesi sollevare un'ulteriore lamentela relativa al mancato riscontro delle deliberazioni del Consiglio a discapito non solo del reciproco rispetto delle prerogative che contraddistinguono i rapporti tra Organi Istituzionali, ma anche dell'ottica dell'osservanza dei principi della trasparenza (legge n. 241/90 e succ.ve modificazioni) e del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.). E', infatti, contrario a tali principi l'atteggiamento che in più occasioni questo Consiglio ha, purtroppo, riscontrato, inteso al disconoscimento da parte del Ministero, delle prerogative degli organi di autogoverno. E ciò con particolare riferimento all'Ufficio di Segreteria che viene, da sempre, considerato alla stregua delle Segreterie delle Commissioni Tributarie, ignorandone, di fatto, la natura ed il ruolo.

### **PARTE SECONDA**

### LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

### a) <u>L'attività giurisdizionale</u> delle Commissioni

Si riportano di seguito i principali dati statistici rappresentativi dell'attività giurisdizionale svolta dalle Commissioni Tributarie; gli stessi sono aggregati per grado di giudizio e per tipologia di attività svolta o dato esaminato.

Per quanto riguarda i contenuti, i "Prospetti riepilogativi" riportano al loro interno l'andamento del flusso del contenzioso gestito dai vari collegi giudicanti.

I prospetti riferiti alla "Percentuale di soccombenza della Pubblica Amministrazione" offrono, invece, un quadro di tale casistica, avendo cura di distinguere la soccombenza totale da quella parziale e di individuare, per macro aree, le diverse tipologie di amministrazioni coinvolte, mentre, per semplicità di lettura, non si è attuata la distinzione tra le decisioni afferenti il merito e quelle cosiddette "di rito".

Per la prima volta quest'anno è stato possibile individuare il valore dei ricorsi presentati nelle Commissioni provinciali e delle relative sentenze adottate, seppur per proiezione non essendo i dati disponibili ancora sufficientemente completi e con l'avvertenza che il valore calcolato si riferisce a quello da indicare nei ricorsi ai sensi del D.lgs 546/92.

Completa il panorama dei dati statistici un riepilogo della distribuzione percentuale con cui sono presenti le diverse professioni di appartenenza dei componenti delle Commissioni.

### PROSPETTI E GRAFICI STATISTICI

### COMPONENTI DEI COLLEGI GIUDICANTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE AL 31/12/2010


### Variazione rispetto all'anno 2009


	Consister	za giudici	Variaz	ione
SEDI	31-die-09	31-dic-10	N°	%
Presso le CTP	2.833	2.581	-252	-8,90%
Presso le CTR	1.239	1.150	-89	-7,18%
	4.072	3.731	-341	-8,37%


### Confronto dati 2010 rispetto all'organico previsto dal DM 11/04/2008

		Presidenti		Vi	ce Preside	nti	Giudici		
Regione	Organico previsto	Presenze al 31/12/2010	Posti vacanti al 31/12/2010	Organico previsto	Presenze al 31/12/2010	Posti vacanti al 31/12/2010	Organico previsto	Presenze al 31/12/2010	Posti vacanti al 31/12/2010
Abruzzo	17	10	7	17	13	4	68	63	5
Basilicata	8	6	2	8	5	3	32	32	0
Bolzano pr. aut.	4	3	1	4	3	1	16	4	12
Calabria	48	22	26	48	24	24	192	87	105
Campania	146	62	84	146	71	75	584	294	290
Emilia Romagna	37	46	0	37	55	0	148	169	0
Friuli Venezia G.	12	10	2	12	21	0	48	55	0
Lazio	97	57	40	97	72	25	388	250	138
Liguria	19	29	0	19	19	0	76	90	0
Lombardia	80	101	0	80	99	0	320	326	0
Marche	17	15	2	17	12	5	68	60	8
Molise	- 8	6	2	8	5	3	32	30	. 2
Piemonte	29	53	0	29	42	0	116	170	0
Puglia	43	55	0	43	38	5	172	171	1
Sardegna	16	14	2	16	13	3	64	33	31
Sicilia	112	41	71	112	55	57_	448	197	251
Toscana	39	43	0	39	50	0	156	184	0
Trento pr. aut.	4	4	0	4	4	0	16	17	0
Umbria	8	8	0	8	10	0	32	41	. 0
Valle d`Aosta	4	4	0	4	2	2	16	11	5
Veneto	30	47	0	30	36	0	120	162	0
TOTALI	778	636	239	778	649	207	3.112	2.446	848


### RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE VARIAZIONI DELLA CONSISTENZA













### Prospetto riepilogativo per il grado Nazionale - Anno 2010

Totale Nazionale	683.531	360.889	305.765	715.325	901	10,12	201.259	56.511
Veneto	13.214	310 11.590	254 10.703	257 13.340	59	3,90 10,12	5.336	1.566
Umbria Valle d'Aosta	6.258	4.092	5.974	4.263	13	14,26	1.866 86	845 32
Trento IIº Grado	1.362	1.376	752	1.913	6	9,05	587	204
Toscana	21.102	16.693	13.693	23.272	64	10,47	6.999	2.627
Sicilia	175.621	60.948	40.190	194.008	71	17,70	47.000	16.989
Sardegna	12.596	6.866	4.363	14.664	21	10,33	3.227	990
Puglia	48.853	21.713	22.204	46.643	66	14,02	14.380	6,402
Piemonte	13.059	11.176	9.673	14.019	62	8,01	3.870	1.312
Molise	3.984	2.407	2.069	3.977	10	9,97	1.339	607
Marche	9.755	7.023	5.059	11.209	21	8,98	3.777	1.025
Lombardia	40.049	36.968	31.534	43.209	122	10,58	12.575	4.865
Liguria	12.671	9.563	7.342	14.105	36	11,09	3.543	1.494
Lazio	99.271	49.586	42.998	103.295	90	19,33	21.378	1.553
Friuli-Venezia Giulia	6.228	3.754	3.776	5.704	19	10,25	1.327	392
Emilia Romagna	18.800	18.672	12.863	23.418	68	13,23	6.947	2.695
Campania	90.641	65.533	57.606	94.417	96	17,24	45.547	7.763
Calabria	94.282	21.673	22.936	90.032	37	18,36	17.476	3.547
Bolzano II° Grado	624	590	673	502	4	7,49	276	130
Basilicata	4.993	3.162	2.790	4.777	9	15,74	1.269	281
Abruzzo	9.964	7.194	8.313	8.301	21	13,85	2.454	1.192
Regione	Numero ricorsi/appelli pendenti al 01/01/2010	Numero di ricorsi/appelli acquisiti nel periodo 1/1/2010- 31/12/2010	Numero di ricorsi/appelli definiti nel periodo 01/01/2010- 31/12/2010	Numero ricorsi/appelli pendenti al 31/12/2010	Numero sezioni attive al 31/12/2010	Numero medio dei ricorsi/appelli fissati per udienza al 31/12/2010	Sospensive di atti impugnati richieste	Sospensive di atti impugnati concesse




### Prospetto comparativo per il grado Nazionale - Biennio 2009/2010

Regione	Numero		Differenza biennio		
	2009	2010	Num.	Perc. %	
Abruzzo	8.450	7.194	-1.256	-14,86%	
Basilicata	3.240	3.162	-78	-2,41%	
Bolzano IIº Grado	780	590	-190	-24,36%	
Calabria	20.494	21.673	1.179	5,75%	
Campania	63,370	65.533	2.163	3,41%	
Emilia Romagna	14.433	18.672	4.239	29,37%	
Friuli-Venezia G.	3.940	3.754	-186	-4,72%	
Lazio	51.180	49.586	-1.594	-3,11%	
Liguria	9.171	9.563	392	4,27%	
Lombardia	39.047	36.968	-2.079	-5,32%	
Marche	6.673	7.023	350	5,25%	
Molise	2.606	2.407	-199	-7,64%	
Piemonte	11.044	11.176	132	1,20%	
Puglia	21.714	21.713	-1	0,00%	
Sardegna	6.375	6.866	491	7,70%	
Sicilia	63.122	60.948	-2.174	-3,44%	
Toscana	16.207	16.693	486	3,00%	
Trento IIº Grado	1.246	1.376	130	10,43%	
Umbria	7.983	4.092	-3.891	-48,74%	
Valle d'Aosta	253	310	57	22,53%	
Veneto	11.489	11.590	101	0,88%	
Totale Nazionale	362.817	360.889	-1.928	-0,53%	




Regione	Numero def		Differenza biennio		
	2009	2010	Num.	Perc. %	
Abruzzo	3.856	8.313	4.457	115,60%	
Basilicata	2.336	2.790	454	19,43%	
Bolzano II° Grado	980	673	-307	-31,33%	
Calabria	25.320	22.936	-2.384	-9,42%	
Campania	55.571	57.606	2.035	3,66%	
Emilia Romagna	11.089	12.863	1.774	16,00%	
Friuli-Venezia G.	4.071	3.776	-295	-7.25%	
Lazio	42.886	42.998	112	0,26%	
Liguria	6.732	7.342	610	9,06%	
Lombardia	28.666	31.534	2.868	10,00%	
Marche	4.989	5.059	70	1,40%	
Molise	1.802	2.069	267	14,82%	
Piemonte	8.858	9.673	815	9,20%	
Puglia	21.367	22.204	837	3,92%	
Sardegna	4.930	4.363	-567	-11,50%	
Sicilia	37.426	40.190	2.764	7,39%	
Toscana	12.047	13.693	1.646	13,66%	
Trento II° Grado	691	752	61	8,83%	
Umbria	4.967	5.974	1.007	20,27%	
Valle d'Aosta	282	254	-28	-9,93%	
Veneto	9.790	10.703	913	9,33%	
Totale Nazionale	288.656	305,765	17.109	5,93%	




### Prospetto comparativo per il grado Nazionale - Biennio 2009/2010

Regione	Nun sospen richi		Differenza biennio		
	2009	2010	Num.	Perc. %	
Abruzzo	2.129	2.454	325	15,27%	
Basilicata	1.170	1.269	99	8,46%	
Bolzano IIª Grado	364	276	-88	-24,18%	
Calabria	11.360	17.476	6.116	53,84%	
Campania	31.903	45.547	13.644	42,77%	
Emilia Romagna	4.280	6.947	2.667	62,31%	
Friuli-Venezia G.	887	1.327	440	49,61%	
Lazio	20.015	21.378	1.363	6,81%	
Liguria	2.411	3.543	1.132	46,95%	
Lombardia	10.178	12.575	2.397	23,55%	
Marche	2.140	3.777	1.637	76,50%	
Molise	831	1.339	508	61,13%	
Piemonte	2.962	3.870	908	30,65%	
Puglia	10.638	14.380	3.742	35,18%	
Sardegna	2.424	3.227	803	33,13%	
Sicilia	39.882	47.000	7.118	17,85%	
Toscana	4.454	6.999	2.545	57,14%	
Trento IIº Grado	414	587	173	41,79%	
Umbria	1.293	1.866	573	44,32%	
Valle d'Aosta	42	86	44	0,00%	
Veneto	3.456	5.336	1.880	54,40%	
Totale Nazionale	153.233	201.259	48.026	31,34%	



Regione	Nun sospens conc	sive atti	Differenza biennio		
	2009	2010	Num.	Perc. %	
Abruzzo	1.038	1.192	154	14,84%	
Basilicata	345	281	-64	-18,55%	
Bolzano II* Grado	56	130	74	132,14%	
Calabria	2.434	3.547	1.113	45,73%	
Campania	3.828	7.763	3.935	102,80%	
Emilia Romagna	1.665	2.695	1.030	61,86%	
Friuli-Venezia G.	298	392	94	31,54%	
Lazio	1.091	1,553	462	42,35%	
Liguria	876	1,494	618	70,55%	
Lombardia	3.324	4.865	1.541	46,36%	
Marche	782	1.025	243	31,07%	
Molise	391	607	216	55,24%	
Piemonte	887	1.312	425	47,91%	
Puglia	4.435	6.402	1.967	44,35%	
Sardegna	687	990	303	44,10%	
Sicilia	9.982	16.989	7.007	70,20%	
Toscana	1.472	2.627	1.155	78,46%	
Trento II* Grado	148	204	56	37,84%	
Umbria	647	845	198	30,60%	
Valle d'Aosta	24	32	8	33,33%	
Veneto	1.062	1.566	504	47,46%	
Totale Nazionale	35.472	56,511	21.039	59,31%	



### Prospetto riepilogativo per il grado Regionale - Anno 2010

Regione	Numero appelli pendenti al 01/01/2010	Numero di appelli acquisiti nel periodo 1/1/2010- 31/12/2010	(*) Numero di appelli definiti nel periodo 01/01/2010- 31/12/2010	Numero appelli pendenti al 31/12/2010	Numero sezioni attive al 31/12/2010	Numero medio dei appelli fissati per udienza al 31/12/2010	Sospensive di atti impugnati richieste	Sospensive di atti impugnati concesse
Abruzzo	2.435	2.857	1.336	3.694	7	10,34	116	4
Basilicata	1.686	817	518	1.815	3	14,81	11	0
Bolzano II° Grado	194	169	154	185	2	4,76	20	11
Calabria	12.744	3.389	2.201	13.749	9	15,79	16	0
Campania	14.122	14.418	10.781	17.448	30	12,17	8	0
Emilia Romagna	5.014	3.511	2.539	5.753	22	12,58	250	48
Friuli-Venezia Giulia	1.636	706	876	1.279	7	7,07	15	1
Lazio	10.613	9.760	8.111	12.421	19	21,11	0	0
Liguria	3.729	2.403	1.381	4.330	11	10,09	74	20
Lombardia	9.442	8.234	7.462	9.678	43	8,64	197	30
Marche	2.917	1.559	1.267	3.055	6	8,12	64	4
Molise	1.483	546	286	1.687	4	3,69	20	2
Piemonte	2.703	2.155	1.750	2.897	21	4,43	37	10
Puglia	9.772	3.656	4.085	8.949	20	10,88	164	9
Sardegna	2.774	1.301	543	3.511	5	9,05	86	21
Sicilia	15.087	7.036	4.273	17.435	15	13,23	551	106
Toscana	4.508	3.461	2.567	4.957	18	7,94	77	12
Trento IIº Grado	245	284	116	405	2	4,25	22	21
Umbria	1.238	1.046	572	1.674	4	7,66	92	10
Valle d'Aosta	41	54	44	53	2	3,75	0	0
Veneto	2.770	2.656	2.313	3.007	19	8,56	110	10
Totale Nazionale	105.153	70.018	53.175	117.982	269	10.00	1.930	319
Media nazionale	10000	SHKE III NA	18 100			10,51	91,9	15,2


(\*) Al numero dei definiti vanno aggiunti altri 3.870 appelli relativi all'anno 2009, ma depositati nel 2010



### Prospetto riepilogativo per il grado Provinciale- Anno 2010

		Numero di ricorsi	(*) Numero di		. 2.5000,0000	Numero medio dei		
Regione	Numero ricorsi pendenti al 01/01/2010	acquisiti nel periodo 1/1/2010- 31/12/2010	ricorsi definiti nel periodo 01/01/2010- 31/12/2010	Numero ricorsi pendenti al 31/12/2010	Numero sezioni attive al 31/12/2010	ricorsi fissati per udienza al 31/12/2010	Sospensive di atti impugnati richieste	Sospensive di atti impugnati concesse
Abruzzo	7.529	4.337	6.977	4.607	14	17,36	2.338	1.188
Basilicata	3.307	2.345	2.272	2.962	6	16,68	1.258	281
BOLZANO I° grado	430	421	519	317	2	10,21	256	119
Calabria	81.538	18.284	20.735	76.283	28	20,94	17.460	3.547
Campania	76.519	51.115	46.825	76.969	66	22,31	45.539	7.763
Emilia Romagna	13.786	15.161	10.324	17.665	46	13,88	6.697	2.647
Friuli Venezia Giulia	4.592	3.048	2.900	4.425	12	13,43	1.312	391
Lazio	88.658	39.826	34.887	90.874	71	17,55	21.378	1.553
Liguria	8.942	7.160	5.961	9.775	25	12,10	3.469	1.474
Lombardia	30.607	28.734	24.072	33.531	79	12,53	12.378	4.835
Marche	6.838	5.464	3.792	8.154	15	9,84	3.713	1.021
Molise	2.501	1.861	1.783	2.290	6	16,24	1.319	605
Piemonte	10.356	9.021	7.923	11.122	41	11,58	3.833	1.302
Puglia	39.081	18.057	18.119	37.694	46	17,17	14.216	6.393
Sardegna	9.822	5.565	3.820	11.153	16	11,61	3.141	969
Sicilia	160.534	53.912	35.917	176.573	56	22,16	46.449	16.883
Toscana	16.594	13.232	11.126	18.315	46	13,00	6.922	2.615
TRENTO Iº Grado	1.117	1.092	636	1.508	4	13,84	565	183
Umbria	5.020	3.046	5.402	2.589	9	20,86	1.774	835
Valle d'Aosta	163	256	210	204	4	4,05	86	32
Veneto	10.444	8.934	8.390	10.333	40	11,68	5.226	1.556
Totale Nazionale	578.378	290.871	252.590	597.343	632		199.329	56.192
Media nazionale		A PER M		11 5 4 4 5 5	LES W	16,41	1.935	546

(\*) Al numero dei definiti vanno aggiunti altri 19.250 ricorsi relativi all'anno 2009, ma depositati nel 2010





### Tempi medi di deposito delle decisioni nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali nell'anno 2010 - Dato in giorni

### **GRADI DI GIUDIZIO**

	GRADIDI		
REGIONE	Commissioni Regionali	Commissioni Provinciali	
ABRUZZO	129,3	36,5	
BASILICATA	131,7	79,5	
CT II gr BOLZANO	81,0	24,4	
CALABRIA	87,7	84,2	
CAMPANIA	44,9	60,6	
EMILIA ROMAGNA	62,6	68,3	
FRIULI VENEZIA GIULIA	90,9	65,7	
LAZIO	44,5	61,0	
LIGURIA	125,5	66,5	
LOMBARDIA	52,8	56,0	
MARCHE	74,0	69,2	
MOLISE	111,2	78,1	
PIEMONTE	80,5	50,7	
PUGLIA	71,3	71,2	
SARDEGNA	65,2	68,2	
SICILIA	78,6	63,9	
TOSCANA	127,7	57,6	
CT II gr TRENTO	95,6	73,0	
UMBRIA	65,4	43,4	
VALLE D'AOSTA	31,6	86,0	
VENETO	43,9	62,3	
Media Totale	67,3	62,9	

Il dato riguarda tutte le tipologie di decisioni (sentenze - decreti e ordinanze); in relazione alle sole sentenze il tempo medio si riduce di circa il 16% diventanto pari al 52,3 per le CTP ed al 56,1 per le CTR






# Percentuale di soccombenza TOTALE della P.A. sugli Appelli depositati Anno 2010

#### APPELLI PROPOSTI DAL CONTRIBUENTE **AGENZIA** AGENZIA CTR AGENZIA DEL ALTRI ENTI DELLE DELLE DOGANE **TERRITORIO** ENTRATE UFFICI LOCALI **EQUITALIA** Totale **ABRUZZO** 50,0% 27,1% 25,2% 47,1% 30,2% 14,3% BASILICATA 0,0% 19,1% 48,8% 25,5% 11,8% 24,1% CT II gr BOLZANO 0,0% 38,0% 42,3% 0,0% 0,0% CALABRIA 50,0% 0,0% 22,9% 22,9% 21,7% 19,2% 22,6% CAMPANIA 58.1% 30,2% 24,3% 33,6% 55,1% 35,1% 37,0% EMILIA ROMAGNA 50,0% 25,0% 33,6% 5,3% 10,2% 77,8% 30,8% FRIULI VENEZIA GIULIA 30,0% 37,5% 17,2% 0,0% 26,6% 23.1% 27.5% LAZIO 46,2% 13,3% 29,3% 18,4% 63,3% 33,8% 34,6% LIGURIA 30,0% 54,5% 27,5% 30,0% 16,7% 22,2% 31,2% LOMBARDIA 26,8% 14,4% 21,1% 27,9% 19,0% 33,3% 29,9% MARCHE 16,7% 100,0% 27,1% 28,6% 18,3% 0,0% 26,2% MOLISE 47,7% 0,0% 57.8% 40,0% 32,4% PIEMONTE 22,2% 19,1% 33,4% 15,2% 29,0% 14,3% 31,0% **PUGLIA** 12,5% 44,4% 25,4% 23,8% 30,8% 44.7% 31.6% SARDEGNA 0,0% 100,0% 30,2% 60,0% 24,4% 16,7% 30,0% SICILIA 38,5% 12,5% 30,9% 35,1% 30,3% 23,1% 30,5% TOSCANA 31,4% 30,5% 42,4% 8,0% 18,9% 19,2% 35,8% CT II gr TRENTO 0,0% 0,0% 0,0% 26,1% 28,1% **UMBRIA** 50,0% 100,0% 29,5% 33,3% 9,8% 20,0% 27,0% VALLE D'AOSTA 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 5,3% VENETO 16,1% 19,2% 31,0% 15,0% 33,7% 32,0% 18,8% 27,7% 31,2% Totale 43,0% 34,9% 30,7% 34,1% 31,7%

Legenda: Caselle vuote = assenza di ricorsi


Caselle con percentuale 0%= ricorsi presenti ma soccombenza zero.



## Percentuale di soccombenza TOTALE della P.A. sugli Appelli depositati Anno 2010


		API	PELLI PRO	POSTI D	ALL'UFFIC	CIO	
CTR	AGENZIA DEL TERRITORIO	AGENZIA DELLE DOGANE	AGENZIA DELLE ENTRATE	ALTRI	ENTI LOCALI	EQUITALIA	Totale
ABRUZZO	14,3%	0,0%	55,4%	59,3%	47,8%	0,0%	52,9%
BASILICATA	25,0%		53,7%	46,2%	38,1%	100,0%	51,9%
CT II gr BOLZANO		100,0%	56,1%				56,7%
CALABRIA	50,0%	100,0%	50,5%	46,6%	25,9%	64,2%	49,8%
CAMPANIA	90,7%	32,4%	58,6%	54,8%	54,8%	62,3%	69,0%
EMILIA ROMAGNA	66,7%	41,7%	56,1%	39,7%	42,0%	71,4%	54,1%
FRIULI VENEZIA GIULIA	50,0%	27,3%	50,0%	100,0%	46,2%	0,0%	49,3%
LAZIO	40,0%	40,0%	45,7%	30,3%	59,8%	39,8%	45,1%
LIGURIA	66,7%	72,2%	62,9%	17,9%	42,0%	50,0%	59,9%
LOMBARDIA	44,4%	74,6%	58,3%	53,1%	50,0%	59,3%	58,1%
MARCHE	11,1%	27,6%	58,5%	46,0%	50,6%	100,0%	55,3%
MOLISE	80,0%		69,9%	100,0%	28,6%		57,9%
PIEMONTE	40,0%	40,0%	62,7%	48,7%	44,4%	55,0%	59,9%
PUGLIA	39,4%	12,5%	47,3%	50,0%	38,1%	29,6%	45,3%
SARDEGNA	0,0%	0,0%	67,5%	81,8%	47,9%	100,0%	64,6%
SICILIA	48,4%	50,0%	50,9%	95,6%	30,1%	34,4%	56,1%
TOSCANA	36,0%	85,3%	47,5%	32,3%	33,9%	61,3%	49,0%
CT II gr TRENTO		100,0%	43,2%	0,0%	0,0%	0,0%	41,7%
UMBRIA	100,0%	0,0%	65,9%	76,0%	58,7%		67,9%
VALLE D'AOSTA			55,6%	0,0%	50,0%	0,0%	47,8%
VENETO	54,6%	30,4%	48,2%	63,2%	50,0%	31,4%	47,1%
Totale	86,7%	57,1%	53,8%	57,0%	46,0%	48,7%	56,3%

Legenda: Caselle vuote = assenza di ricorsi
Caselle con percentuale 0%= ricorsi presenti ma soccombenza zero.



### Variazione di soccombenza TOTALE della P.A. sugli Appelli depositati Biennio 2009/2010

CTR	TOTALE Generale 2009	TOTALE Generale 2010	Differenza biennio
ABRUZZO	39,6%	41,2%	1,5%
BASILICATA	36,5%	40,2%	3,7%
CT II gr BOLZANO	29,9%	45,1%	15,2%
CALABRIA	33,1%	38,7%	5,6%
CAMPANIA	33,9%	58,8%	24,9%
EMILIA ROMAGNA	36,4%	44,6%	8,2%
FRIULI VENEZIA GIULIA	33,3%	39,8%	6,5%
LAZIO	41,3%	39,7%	-1,6%
LIGURIA	35,8%	44,9%	9,1%
LOMBARDIA	40,9%	42,7%	1,8%
MARCHE	33,6%	43,6%	10,0%
MOLISE	30,9%	54,6%	23,7%
PIEMONTE	37,0%	44,8%	7,8%
PUGLIA	37,8%	38,8%	1,0%
SARDEGNA	33,7%	49,6%	15,9%
SICILIA	35,0%	47,0%	12,0%
TOSCANA	39,4%	40,6%	1,3%
CT II gr TRENTO	57,8%	32,5%	-25,3%
UMBRIA	37,9%	48,6%	10,7%
VALLE D'AOSTA	58,6%	28,6%	-30,0%
VENETO	35,0%	39,1%	4,1%
Totale	37,2%	45,4%	8,3%




### Percentuale di soccombenza PARZIALE della P.A. sugli Appelli depositati

### Anno 2010

		Anno	2010				
		APPELL	I PROPOS	TI DAL C	ONTRIBU	ENTE	
CTR	AGENZIA DEL TERRITORIO	AGENZIA DELLE DOGANE	AGENZIA DELLE ENTRATE	ALTRI UFFICI	ENTI LOCALI	EQUITALIA	Totale
ABRUZZO	0,0%		11,5%	2,9%	21,7%	7,1%	12,8%
BASILICATA		0,0%	5,4%	0,0%	2,1%	5,9%	4,0%
CT II gr BOLZANO			13,4%	80,0%	0,0%	100,0%	16,7%
CALABRIA	0,0%	0,0%	9,0%	8,6%	4,3%	0,0%	8,3%
CAMPANIA	8,0%	0,0%	12,3%	0,5%	6,3%	9,5%	9,8%
EMILIA ROMAGNA	10,0%	25,0%	5,4%	5,3%	14,6%	0,0%	6,6%
FRIULI VENEZIA GIULIA	10,0%	3,8%	11,5%	0,0%	10,3%	0,0%	10,6%
LAZIO	3,8%	0,0%	7,6%	0,8%	3,5%	4,2%	6,3%
LIGURIA	20,0%	15,4%	11,5%	0,0%	6,7%	0,0%	11,6%
LOMBARDIA	15,5%	17,5%	11,5%	11,6%	5,8%	1,4%	10,9%
MARCHE	16,7%	0,0%	14,5%	25,0%	11,7%	0,0%	14,7%
MOLISE	100,0%		14,1%	0,0%	8,1%		12,1%
PIEMONTE	0,0%	19,0%	9,4%	10,9%	7,5%	8,6%	9,4%
PUGLIA	7,9%	0,0%	10,7%	4,8%	4,4%	9,5%	9,2%
SARDEGNA	0,0%	0,0%	20,3%	0,0%	36,6%	0,0%	22,0%
SICILIA	15,4%	0,0%	11,7%	8,1%	7,9%	8,8%	11,1%
TOSCANA	12,1%	0,0%	10,9%	12,6%	12,4%	2,9%	11,0%
CT II gr TRENTO	0,0%	0,0%	3,1%		0,0%		2,9%
UMBRIA	0,0%	0,0%	9,0%	0,0%	9,8%	0,0%	8,4%
VALLE D'AOSTA		0,0%	7,1%	0,0%	0,0%		5,3%
VENETO	45,0%	12,5%	11,7%	0,0%	19,5%	9,6%	12,6%
Totale	11,6%	10,6%	10,5%	5,1%	7,9%	6,5%	9,7%

Legenda: Caselle vuote = assenza di ricorsi


Caselle con percentuale 0%= ricorsi presenti ma soccombenza zero.



## Percentuale di soccombenza PARZIALE della P.A. sugli Appelli depositati Anno 2010


ĺ		A					
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	ELLI PROI	POSTI DA	LL'UFFIC	10	
CTR	AGENZIA DEL TERRITORIO	AGENZIA DELLE DOGANE	AGENZIA DELLE ENTRATE	ALTRI UFFICI	ENTI LOCALI	EQUITALIA	Totale
ABRUZZO	0,0%	0,0%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	6,3%
BASILICATA	0,0%		5,1%	0,0%	14,3%	0,0%	5,0%
CT II gr BOLZANO		0,0%	25,8%				25,4%
CALABRIA	0,0%	0,0%	11,6%	5,4%	8,6%	14,7%	10,5%
CAMPANIA	2,5%	0,0%	10,2%	1,0%	4,7%	8,6%	6,4%
EMILIA ROMAGNA	0,0%	0,0%	8,1%	1,7%	8,0%	0,0%	7,7%
FRIULI VENEZIA GIULIA	0,0%	9,1%	10,3%	0,0%	7,7%	0,0%	10,0%
LAZIO	0,0%	0,0%	6,6%	2,1%	1,5%	5,5%	5,7%
LIGURIA	33,3%	0,0%	10,1%	3,6%	8,7%	0,0%	9,3%
LOMBARDIA	0,0%	3,4%	10,2%	3,1%	10,2%	3,7%	9,9%
MARCHE	11,1%	55,2%	14,9%	12,0%	7,4%	0,0%	15,4%
MOLISE	0,0%		5,5%	0,0%	2,9%		4,4%
PIEMONTE	20,0%	10,0%	9,4%	2,6%	9,3%	10,0%	9,2%
PUGLIA	19,7%	0,0%	9,6%	1,2%	6,6%	7,0%	9,1%
SARDEGNA	0,0%	100,0%	13,1%	0,0%	22,9%	0,0%	14,4%
SICILIA	0,0%	0,0%	11,0%	0,9%	4,5%	15,6%	9,1%
TOSCANA	16,0%	0,0%	4,6%	3,1%	17,0%	9.7%	5,2%
CT II gr TRENTO		0,0%	11,4%	0,0%	0,0%	0,0%	10,4%
UMBRIA	0,0%	0,0%	7,3%	3,1%	4,3%	/	5,5%
VALLE D'AOSTA			5,6%	0,0%	0,0%	0,0%	4,3%
VENETO	18,2%	8,7%	12,6%	0,0%	13,5%	9,8%	12,0%
Totale	3,2%	5,8%	9,5%	2,1%	6,5%	9,1%	8,1%

Legenda: Caselle vuote = assenza di ricorsi
Caselle con percentuale 0%= ricorsi presenti ma soccombenza zero.



### Variazione di soccombenza PARZIALE della P.A. sugli Appelli depositati Biennio 2009/2010

CTR	TOTALE Generale 2009	TOTALE Generale 2010	Differenza biennio
ABRUZZO	7,1%	9,2%	2,1%
BASILICATA	3,5%	4,6%	1,2%
CT II gr BOLZANO	15,9%	20,0%	4,1%
CALABRIA	9,4%	9,6%	0,3%
CAMPANIA	9,7%	7,5%	-2,2%
EMILIA ROMAGNA	5,5%	7,2%	1,7%
FRIULI VENEZIA GIULIA	10,6%	10,2%	-0,4%
LAZIO	6,4%	6,0%	-0,4%
LIGURIA	11,8%	10,5%	-1,3%
LOMBARDIA	8,6%	10,4%	1,8%
MARCHE	9,8%	15,1%	5,3%
MOLISE	3,8%	6,9%	3,1%
PIEMONTE	9,5%	9,3%	-0,2%
PUGLIA	8,1%	9,2%	1,1%
SARDEGNA	12,3%	17,7%	5,4%
SICILIA	8,7%	9,8%	1,1%
TOSCANA	9,7%	7,8%	-1,9%
CT II gr TRENTO	8,2%	6,0%	-2,2%
UMBRIA	10,1%	6,9%	-3,2%
VALLE D'AOSTA	4,3%	4,8%	0,5%
VENETO	7,9%	12,3%	4,4%
Totale	8,5%	8,8%	0,3%




### Percentuale di soccombenza TOTALE della P.A. sui ricorsi depositati nelle Commissioni Tributarie Provinciali


Anno 2010

Anno 2009

				11110 2010				3.44402.344.5	
СТР	AGENZIA DEL TERRITORIO	AGENZIA DELLE DOGANE	AGENZIA DELLE ENTRATE	ALTRI UFFICI	ENTI LOCALI	EQUITALIA	Totale per Commissione 2010	Totale per Commissione 2009	Differenza biennio
Abruzzo	14,8%	22,2%	32,4%	36,4%	35,8%	36,5%	33,1%	35,7%	-2,6%
Basilicata	16,7%	0,0%	41,6%	77,7%	35,7%	23,7%	47,4%	40,4%	7,0%
Prov. aut. Bolzano			39,4%	16,7%	18,8%	50,0%	37,1%	33,9%	3,2%
Calabria	20,5%	17,6%	40,1%	66,2%	47,5%	47,9%	44,6%	33,5%	11,1%
Campania	24,2%	26,5%	43,1%	38,7%	51,1%	38,2%	43,3%	39,5%	3,8%
Emilia Romagna	15,4%	30,9%	41,8%	39,0%	28,1%	30,2%	39,0%	34,7%	4,3%
Friuli Venezia Giulia	21,9%	40,0%	36,7%	43,3%	20,9%	0,0%	35,5%	26,6%	8,9%
Lazio	25,7%	18,6%	37,9%	41,9%	38,9%	53,7%	39,9%	29,9%	10,0%
Liguria	8,9%	38,2%	32,2%	25,6%	23,2%	25,3%	29,6%	27,0%	2,6%
Lombardia	11,5%	30,2%	41,4%	30,3%	39,6%	25,5%	39,2%	30,5%	8,7%
Marche	2,4%	27,8%	47,2%	39,2%	33,5%	11,5%	44,5%	35,9%	8,6%
Molise	64,7%	0,0%	48,2%	41,7%	32,8%	31,3%	43,8%	37,5%	6,3%
Piemonte	7,2%	40,0%	33,9%	20,2%	32,4%	23,1%	31,1%	30,5%	0,6%
Puglia	17,2%	7,5%	46,3%	52,9%	34,3%	39,8%	44,0%	44,6%	-0,6%
Sardegna	14,3%	15,4%	25,3%	49,7%	29,4%	12,7%	28,7%	25,3%	3,4%
Sicilia	18,7%	37,7%	50,3%	74,1%	43,5%	46,3%	53,7%	46,9%	6,8%
Toscana	8,4%	35,0%	38,0%	34,1%	29,0%	36,9%	35,4%	29,1%	6,3%
Prov. Aut. Trento	0,0%	45,5%	19,9%	20,0%	18,8%	0,0%	20,0%	22,1%	-2,1%
Umbria	8,8%	41,2%	37,6%	3,8%	23,5%	25,2%	18,2%	21,2%	-3,0%
Valle d'Aosta	100,0%	33,3%	43,0%	75,0%	50,0%	0,0%	43,8%	32,8%	11,0%
Veneto	12,2%	39,8%	36,7%	29,9%	18,2%	19,4%	33,3%	29,2%	4,1%
Totale	16,8%	29,5%	41,2%	47,7%	41,6%	42,0%	41,4%	36,0%	5,4%

Legenda: Caselle vuote = assenza di ricorsi Caselle con percentuale 0%= ricorsi presenti ma soccombenza zero.







### Percentuale di soccombenza PARZIALE della P.A. sui ricorsi depositati nelle Commissioni Tributarie Provinciali

Anno 2010 Anno 2009 Differenza biennio AGENZIA DEL TERRITORIO Totale per emissione 2010 Totale per DELLE DELLE ALTRI UFFICI ENTI CTP EQUITALIA Abruzzo 3,7% 11.1% 8.5% 11,9% 6.8% 8.6% -1,4% 6.4% 10,0% Basilicata 11,1% 0,0% 18,0% 1,1% 8,1% 6,3% 11,9% 13,0% -1,1% 28,5% Prov. aut. Bolzano 38,9% 9,4% 25,0% 27,5% 19,4% 8,1% Calabria 8,2% 0,0% 10,1% 4,1% 11,2% 12,5% 9,6% 8,7% 0,9% Campania 7.4% 37,7% 9.8% 18,1% 4.5% 13,9% -0,3% 14.6% 14,2% Emilia Romagna 9,0% 2,0% 12,5% 3,4% 11,8% 6,0% 11,4% 11,4% 0,0% 17,0% Friuli Venezia Giulia 15,6% 20,0% 17,5% 6,1% 23,3% 8,0% 11,8% 5,2% 24,3% Lazio 26,6% 15,1% 10,0% 12,5% 13,6% 14,2% 11,1% 3,1% Liguria 17,3% 10,9% 24,8% 12,2% 17,2% 6,3% 21,2% 18,5% 2,7% Lombardia 6,5% 16,0% 19,7% 11,5% 9,5% 4,4% 17,5% 14,6% 2,9% Marche 17,1% 88,9% 19,8% 9,4% 13,7% 15,4% 18,6% 11,2% 7,4% Molise 11,8% 10,7% 1,0% 0.0% 13.4% 6.3% 9,7% 0.4% 9.3% Piemonte 15,3% 11,8% 13,5% 5,7% 9,1% 3,8% 12,2% 11,7% 0,5% Puglia 20,5% 1,7% 13,4% 4,8% 13,0% 11,1% 12,2% 9,3% 2,9% 5,4% 7,7% 3,3% 15,5% Sardegna 16,2% 12,7% 18,2% 11,1% 4,4% Sicilia 11,8% 17,0% 12,1% 3,3% 11,7% 12,0% 10,2% 8,6% 1,6% 17,9% 5,4% Toscana 16,2% 3,1% 18,2% 13,7% 25,4% 8,9% 12,5% Prov. Aut. Trento 17,5% 0,0% 0,0% 17,7% 15,0% 25,0% 10,0% 20,5% -3,0% 7,5% Umbria 22,1% 11.8% 14,6% 0,8% 18,9% 7,0% 8,0% -0,5% Valle d'Aosta 0,0% 0,0% 14,6% 0,0% 0,0% 57,1% 14,8% 7,8% 7,0% 3,0% 3.6% 3,2% -10,6% Veneto 0.0% 0.0% 2,9% 1.6% 13,6% Totale 17,2% 4,1% 18,9% 6,0% 19,2% 14,0% 17,9% 10,3% 7,6%

Legenda: Caselle vuote = assenza di ricorsi

Caselle con percentuale 0%= ricorsi presenti ma soccombenza zero.






### VALORI DELLE CONTROVERSIE IN COMMISSIONE PROVINCIALE - ANNO 2010

Dati reali suddivisi per fasce e posti a base della proiezione del valore totale delle controversie pervenute. Il valore della controversia si riferisce all'ammontare dell'imposta contenuta nell'atto impugnato, ovvero alle sanzioni in caso di presenza nell'atto di sole sanzioni.

СТР		Qua	antità pe	r Fascia	di valore i	rilevato		Totale	Totale ricorsi	
	FINO A 1500	Da 1.501 A 5.000	Da 5.001 A 10.000	Da 10.001 A 50.000	Da 50.001 A 100.000	Da 100.001 A 500.000	OLTRE 500.000	ricorsi rilevato	1,000,000,000	
Abruzzo	263	223	127	255	82	114	40	1104	4.337	25,46%
Basilicata	239	223	182	408	94	94	12	1252	2.345	53,39%
Prov. aut. Bolzano	25	28	19	54	31	42	31	230	421	54,63%
Calabria	3435	1528	906	1848	531	503	184	8935	18.284	48,87%
Campania	1509	768	604	1353	355	387	108	5084	51.115	9,95%
Emilia Romagna	591	539	407	780	196	252	109	2874	15.161	18,96%
Friuli Venezia Giulia	268	346	245	682	138	162	49	1890	3.048	62,01%
Lazio	786	864	649	1.585	465	498	266	5.112	39.826	12,83%
Liguria	426	435	386	834	171	158	55	2465	7.160	34,43%
Lombardia	709	779	585	1429	419	449	240	4610	28.734	16,04%
Marche	646	502	407	862	214	224	100	2955	5.464	54,08%
Molise	179	152	111	257	58	75	39	871	1.861	46,80%
Piemonte	429	438	389	841	172	159	55	2.485	9.021	27,54%
Puglia	1085	710	496	1126	288	283	131	4119	18.057	22,81%
Sardegna	420	218	175	423	108	135	53	1532	5.565	27,53%
Sicilia	6134	2147	1393	2284	540	540	170	13208	53.912	24,50%
Toscana	505	480	303	673	147	209	68	2385	13.232	18,02%
Prov. Aut. Trento	52	58	39	112	64	87	64	477	1.092	43,71%
Umbria	100	77	63	99	32	32	7	410	3.046	13,46%
Valle d'Aosta	2	8	6	8	2	2	4	32	256	12,50%
Veneto	378	470	194	465	133	199	58	1897	8.934	21,23%
Totale	18.181	10.993	7.686	16.377	4.240	4.604	1.844	63.926	290.871	21,98%

NOTA: I dati delle commissioni in rosso, essendo i valori reali ricevuti poco significativi, sono state ricavati per confronto con altre realtà analoghe per tipologia e num. ric. pervenuti, rapportando il valore con una riduzione prudenziale del 20%.




### VALORI DELLE CONTROVERSIE IN COMMISSIONE PROVINCIALE - ANNO 2010

Quantità per Fascia di valore rapportato al totale ricorsi depositati. Il valore della controversia si riferisce all'ammontare dell'imposta contenuta nell'atto impugnato, ovvero alle sanzioni in caso di presenza nell'atto di sole sanzioni.

Numero Totale	78.973	49.601	35.263	76.108	20.042	21.986	8.894
Veneto	1.780	2.213	914	2.190	626	937	273
Valle d'Aosta	16	64	48	64	16	16	32
Umbria	743	572	468	735	238	238	52
Prov. Aut. Trento	119	133	90	257	147	200	147
Toscana	2.802	2.663	1.681	3.734	816	1.160	377
Sicilia	25.038	8.764	5.686	9.323	2.204	2.204	694
Sardegna	1.526	792	636	1.537	392	490	193
Puglia	4.756	3.113	2.174	4.936	1.263	1.241	574
Piemonte	1.559	1.592	1.412	3.052	626	578	201
Molise	382	325	237	549	124	160	83
Marche	1.194	928	753	1.594	396	414	185
Lombardia	4.419	4.855	3.646	8.907	2.612	2.799	1.496
Liguria	1.237	1.264	1.121	2.422	497	459	160
Lazio	6.125	6.729	5.054	12.344	3.620	3.879	2.073
Friuli Venezia G.	432	558	395	1.100	223	261	79
Emilia Romagna	3.118	2.843	2.147	4.115	1.034	1.329	575
Campania	15.172	7.722	6.073	13.603	3.569	3.891	1.086
Calabria	7.029	3.127	1.854	3.782	1.087	1.029	377
Prov. aut. Bolzano	46	51	35	99	57	77	57
Basilicata	448	418	341	764	176	176	22
Abruzzo	1.033	876	499	1.002	322	448	157
СТР	FINO A 1500	Da 1.501 A 5.000	Da 5.001 A 10.000	Da 10.001 A 50.000	Da 50.001 A 100.000	Da 100.001 A 500.000	OLTRE 50000

		Valore	delle cause per f	ascia:			
€ 53.307.089	€ 145.083.647	€ 238.028.086	€ 2.054.909.812	€ 1.352.856.317	€ 5.936.101.304	€ 4.002.083.358	
	Valore s	occombenza de	lla Pubblica Amm	ninistrazione per f	ascia:		
€ 22.069.135	€ 60.064.630	€ 98.543.628	€ 850.732.662	€ 560.082.515	€ 2.457.545.940	€ 1.656.862.510	
€ 21.695.985	€ 59.049.045	Valore soccomb € 96.877.431	enza del contribu € 836.348.294		€ 2.415.993.231	€ 1.628.847.927	
€ 21.695.985	€ 59.049.045			€ 550.612.521	€ 2.415.993.231	€ 1.628.847.927	
	_	тот	ALI				
Valore tota	€ 13.782.	€ 13.782.369.613		Dati di riferimento della soccombenza			
Valore totale soccombenza P.A.:		€ 5.705.901.020		Soccombenza totale P.A. 41,4%			
Valore totale soccombenza contribuente:		€ 5.609.424.432		Soccombenza totale contribuente 40,7%			



### GIUDICI TRIBUTARI - DISTRIBUZIONE PER PROFESSIONE

PERCENTUALE SUL TOTALE

	TOTALE
AGENTE DI ASSICURAZIONE	0,17%
ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI E COMMERCIO	1,03%
ALTRE ATTIVITA' NON CLASSIFICABILI	2,04%
AMMINISTRAZIONE SOC. ENTI E AZIENDE	0,35%
ARCHITETTO	0,12%
ASSISTENTE/ASSOCIATO UNIVERSITA'	0,07%
ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI	2,43%
ATTIVITA' DEGLI STUDI NOTARILI	0,09%
ATTIVITA' FORMAZIONE	0,12%
ATTIVITA' SVOLTA DA SINDACATI, CAMERE COMMERCIO E C.A.A.F.	0,14%
AVVOCATO	17,47%
AVVOCATO DELLO STATO	0,07%
AVVOCATO CIVILISTA	0,42%
AVVOCATO PENALISTA	0,17%
COMMERCIALISTA	7,90%
CONSIGLIERE DI CASSAZIONE/CORTE APPELLO/CORTE CONTI	0,07%
CONSULENZE DEL LAVORO/FINANZIARIE E VARIE	0,45%
DIPENDENTE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	10,92%
DIPENDENTE AZIENDA PRIVATA	0,45%
DIRIGENTE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	0,73%
DIRIGENTE AZIENDA PRIVATA	0,38%
DOCENTE	1,37%
GEOMETRA	1,51%
GIORNALISTA	0,05%
GIUDICE DI PACE	0,87%
GIUDICE ONORARIO	0,07%
GIUSTIZIA E ATTIVITA' GIUDIZIARIE	3,61%
INGEGNERE	0,75%
MAGISTR AMMINISTRATIVO	0,78%
MAGISTRATO CONTABILE	0,52%
MAGISTRATO DI CASSAZIONE	0,09%
MAGISTRATO MILITARE	0,21%
MAGISTRATO ORDINARIO	22,09%
MEDICO DI MEDICINA GENERALE/OSPEDALI,CASE DI CURA	0,02%
NOTAIO	0,40%
PENSIONATO	19,17%
PERITO INDUSTRIALE/COMMERCIALE/AGRONOMO	0,17%
RAGIONIERE	2,43%
REVISORE CONTABILE	0,26%
SINDACO DI SOCIETA'	0,05%
	100 000/

100,00%

### b) Criticità concernenti le strutture materiali delle Commissioni Tributarie.

L'esame delle Relazioni elaborate dai Presidenti delle Commissioni Tributarie, in ordine all'attività svolta, evidenzia anche per l'anno 2010, come dato pressocchè generalizzato, la necessità di poter gestire a livello locale risorse da destinare sia all'ammodernamento delle attrezzature da ufficio sia alla formazione e all'aggiornamento del personale giudicante ed amministrativo.

E' doveroso rappresentare innanzitutto come risulti migliorata, ed in alcuni casi giudicata addirittura ottimale, la situazione logistica ed ambientale delle Commissioni Provinciali di Alessandria, Chieti, Firenze, Mantova (dove perdura, tuttavia, una inadeguatezza di suppellettili in quanto vetuste), Venezia ed infine delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale di Roma in attesa di risolvere, entro il 31.12.2001, una criticità annosa riguardante la sede. Sono segnalate (Commissioni Tributarie Provinciali di L'Aquila, Teramo, Matera, Bologna, Trieste, Latina, Cosenza, Savona, Bergamo, Caltanissetta, Enna, Trapani, Grosseto, Pisa e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia) situazioni deficitarie relative a locali e archivi sia sotto il profilo logistico che della sicurezza, in particolare, per quest'ultimo aspetto, presso la Commissione Tributaria di I° grado di Trento.

Particolari esigenze connesse a necessità di apparecchiature informatiche, arredi e sussidi per l'aggiornamento vengono segnalate dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Catanzaro, Crotone, Bologna, Ravenna, Genova La Spezia, Bergamo, Cremona, Isernia, Alessandria, Asti, Bari, Ragusa, Trapani e dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.

Diverse Commissioni Tributarie, sia Regionali che Provinciali, lamentano la progressiva diminuzione del personale di Segreteria e, pertanto, chiedono, con sollecitudine, l'integrazione degli organici al fine di ricostituire le piante organiche così come previste dal decreto ministeriale.

Altra esigenza ritenuta non più rinviabile viene segnalata dalla Commissione Tributaria di II° grado di Bolzano, in relazione a problematiche e criticità inerenti al bilinguismo, per cui si richiede l'istituzione di un Ufficio di traduzione ed interpretazione con personale professionalmente adeguato.

Numerose Commissioni sollecitano ancora una volta interventi finalizzati ad un incremento delle risorse economiche assegnate.